

871.**Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni			
Missioni valevoli nella seduta del 6 marzo 2001	3	(Sezione 2 – Articolo 2 ed emendamento)	13
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissione in sede referente)	3	(Sezione 3 – Articolo 3 ed emendamenti) ..	13
Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse (Trasmissione di un documento) .	4	(Sezione 4 – Articolo 4 ed emendamenti) ..	14
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) .	4	(Sezione 5 – Articolo 5 ed emendamento)	15
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5, 6, 7	(Sezione 6 – Ordine del giorno)	15
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento)	7	Disegno di legge S. 3832 (approvato dalla IX Commissione del Senato) n. 6559 ed abbinata proposte di legge nn. 6903-6915 (testo formulato dalla XIII Commissione in sede redigente)	16
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	7	(Sezione 1 – Articolo 1)	16
Nomine ministeriali (Comunicazioni)	7	(Sezione 2 – Articolo 2)	16
Richieste ministeriali di parere parlamentare	8	(Sezione 3 – Articolo 3)	17
Atti di controllo e di indirizzo	10	(Sezione 4 – Articolo 4)	17
Proposta di legge n. 1563 ed abbinata n. 6724	11	(Sezione 5 – Articolo 5)	17
(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamenti) ..	11	(Sezione 6 – Articolo 6)	19
		(Sezione 7 – Articolo 7)	19
		(Sezione 8 – Articolo 8)	19
		(Sezione 9 – Articolo 9)	20
		(Sezione 10 – Articolo 10)	20

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 11 – Articolo 11)	20	Progetto di legge S. 203-554-2425 (approvato, in un testo unificato, dal Senato) n. 5381 ed abbinata proposta di legge nn. 3439-5463-5480-6018	52
(Sezione 12 – Articolo 12)	20	(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamento)	52
(Sezione 13 – Articolo 13)	21	(Sezione 2 – Articolo 2, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	52
(Sezione 14 – Articolo 14)	21	(Sezione 3 – Articolo 3 ed emendamenti) ..	55
(Sezione 15 – Articolo 15)	21	(Sezione 4 – Articolo 4 ed emendamenti) ..	58
(Sezione 16 – Articolo 16)	21	(Sezione 5 – Articolo 5 ed emendamenti) ..	62
(Sezione 17 – Articolo 17)	21	(Sezione 6 – Articolo 6 ed emendamenti) ..	63
(Sezione 18 – Articolo 18)	22	(Sezione 7 – Articolo 7 ed emendamenti) ..	72
(Sezione 19 – Articolo 19)	23	(Sezione 8 – Articolo 8 ed emendamenti) ..	74
(Sezione 20 – Articolo 20)	23	(Sezione 9 – Articolo 9 ed emendamenti) ..	75
(Sezione 21 – Articolo 21)	23	(Sezione 10 – Articolo 10 ed emendamenti) ..	76
(Sezione 22 – Articolo 22)	23	(Sezione 11 – Articolo 11)	79
(Sezione 23 – Articolo 23)	24	(Sezione 12 – Articolo 12 ed emendamento) ..	80
(Sezione 24 – Articolo 24)	24	(Sezione 13 – Articolo 13, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	80
(Sezione 25 – Articolo 25)	24	(Sezione 14 – Articolo 14 ed emendamenti) ..	81
(Sezione 26 – Articolo 26)	24	(Sezione 15 – Articolo 15 ed emendamenti) ..	83
(Sezione 27 – Articolo 27)	25	(Sezione 16 – Articolo 16, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	84
(Sezione 28 – Articolo 28)	25	(Sezione 17 – Articolo 17 ed emendamenti) ..	85
(Sezione 29 – Articolo 29)	25	(Sezione 18 – Articolo 18, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	87
Proposta di legge n. 379 ed abbinata proposta di legge nn. 2356-4142	26	(Sezione 19 – Ordini del giorno)	88
(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamenti) ..	26	Mozione Pisanu ed altri n. 1-00513 sull'acquisto di una quota del capitale della Telekom Serbia	89
Proposta di legge S. 3813 (approvata dal Senato) n. 7327 ed abbinata proposta di legge n. 3237	42	(Sezione 1 Mozione)	89
(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamenti) ..	42	Mozione Selva ed altri n. 1-00514 sull'adozione di schemi di decreti legislativi e sull'esercizio del potere di nomina da parte del Governo	93
(Sezione 2 – Articolo 2 ed emendamenti) ..	42	(Sezione 1 Mozione)	93
(Sezione 3 – Articolo 3 ed emendamenti) ..	43		
(Sezione 4 – Articolo 4 ed emendamento) ..	44		
(Sezione 5 – Articolo 5 ed emendamento) ..	45		
(Sezione 6 – Articolo 6 ed emendamento) ..	46		
(Sezione 7 – Articolo 7 ed emendamento) ..	46		
Proposta di legge S. 3399-3477-3554-3644-3672 (approvata, in un testo unificato dalla VII Commissione del Senato) n. 5980 ed abbinata proposta di legge n. 5495	48		
(Sezione 1 – Articolo 1, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	48		

COMUNICAZIONI**Missioni valevoli
nella seduta del 6 marzo 2001.**

Aloisio, Berlinguer, Biondi, Bordon, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Camoirano, Cardinale, Carli, Cavanna Scirea, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Grimaldi, Labate, Landolfi, La Russa, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Maiolo, Mangiacavallo, Martinat, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Mussi, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Paglini, Pecoraro Scanio, Pisani, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Romano Carratelli, Russo, Scalia, Schietroma, Servodio, Sica, Solaroli, Soro, Spini, Turco, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Aloisio, Angelini, Berlinguer, Biondi, Bordon, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Cavanna Scirea, Corleone, Danese, Danieli, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Grimaldi, Labate, Landolfi, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Maiolo, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Mussi, Muzio, Nesi, Nocera, Pagano, Pecoraro Scanio, Pisani, Pozza Tasca, Ranieri, Romano Carratelli, Scalia, Schietroma, Servodio, Sica, Solaroli, Soro, Spini, Testa, Turco, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 1º marzo 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PRESTIGIACOMO: « Riforma dell'Istituto nazionale per il dramma antico » (7659);

PALMA ed altri: « Istituzione della carriera economico-finanziaria dell'Ammirazione civile dell'interno » (7660);

BACCINI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla privatizzazione dell'Ente nazionale di assistenza al volo » (7661).

In data 2 marzo 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CALZAVARA: « Modifiche agli articoli 635 e 639 del codice penale concernenti i reati di danneggiamento e di deturpamento e imbrattamento di cose altrui » (7663);

MARTUSCIELLO: « Istituzione dell'Istituto della musica napoletana » (7665);

MARTUSCIELLO: « Disposizioni per favorire il credito alle imprese nel Mezzogiorno » (7666);

MARTUSCIELLO: « Disposizioni per la salvaguardia e il recupero del Real Albergo dei Poveri di Napoli » (7667);

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 6 MARZO 2001 — N. 871

ARMANDO VENETO: « Disposizioni in materia di concessioni di aree demaniali marittime » (7668);

ARMANDO VENETO: « Disposizioni a favore dei piccoli comuni in stato di disastro finanziario » (7669);

ARMANDO VENETO: « Disposizioni in materia di tasse e soprattasse di ancoraggio » (7670);

ARMANDO VENETO: « Disposizioni in materia di personale universitario » (7671);

ARMANDO VENETO: « Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia di contributi previdenziali » (7672);

ARMANDO VENETO: « Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di determinazione della base imponibile per l'imposta regionale sulle attività produttive delle aziende di trasporto pubblico locale » (7673);

STELLUTI: « Istituzione della provincia dell'Altomilanesi nell'ambito della regione Lombardia » (7674).

In data 5 marzo 2001 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

ARMOSINO: « Disposizioni in materia di utilizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per favorire la mobilità dei lavoratori nel territorio nazionale nonché la sistemazione dei lavoratori stranieri » (7675).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 2 marzo 2001 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 4870. — « Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i

dirigenti delle pubbliche amministrazioni » (*approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (7662);

S. 1859. — Senatori GRECO ed altri: « Nuove norme in favore dei minorati uditi » (*approvata dal Senato*) (7664).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente disegno di legge è assegnato, in sede referente, alla III Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma l'8 marzo 2000 » (7620) (*Parere delle Commissioni I, II, V, VI e X*).

Trasmissione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, con lettera in data 1º marzo 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 aprile 1997, n. 97, come modificato dalla legge 14 giugno 1999, n. 184, la relazione sulla Toscana e sull'Umbria, approvata dalla Commissione medesima in data 20 febbraio 2001 (doc. XXIII, n. 55).

Tale documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione centrale di controllo – con lettera in data 20 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3,

comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 10 novembre 2000, in merito alla relazione del consigliere istruttore dell'ufficio di controllo sugli atti del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 4 agosto 2000, concernente: « Aviazione civile - canoni delle concessioni aeroportuali e proventi del traffico aereo, con analisi di questi ultimi per fasce, in rapporto al volume ed al loro utilizzo in conformità della legge, per gli esercizi finanziari dal 1997 al 1999 ».

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 1º marzo 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, di cui alla deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 della Corte stessa, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2000, la deliberazione della sezione di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato n. 11 del 27 febbraio 2001, concernente la programmazione delle attività per l'anno 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

La Corte dei conti, con lettera in data 1º marzo 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Club alpino italiano (C.A.I.) per l'esercizio 1999.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa (doc. XV, n. 322).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 23 febbraio 2001, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, dei programmi di intervento di cooperazione autorizzati con apposita procedura d'urgenza.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il ministro degli affari esteri, con lettere del 1º marzo 2001, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea RIVOLTA ed altri n. 9/7048/1, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 6 novembre 2000, concernente il permesso di transito dei Tir sul territorio elvetico e RUZZANTE ed altri n. 9/6460/1, in parte accolto e in parte accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 29 novembre 2000, concernente l'arruolamento dei minorenni.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse rispettivamente alle Commissioni: III (Affari esteri e comunitari) e IX (Transporti, poste e telecomunicazioni); III (Affari esteri e comunitari) e XII (Affari sociali), competenti in materia.

Trasmissione dal ministro per le politiche comunitarie.

Il ministro per le politiche comunitarie, con lettera del 27 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209, i seguenti documenti e progetti di atti dell'Unione europea, che sono deferiti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni

competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

Progetto di conclusioni del Consiglio sulla registrazione dei codici di colore sui certificati di immatricolazione dei veicoli (doc. 13609/00) — *alla I Commissione*;

Progetto di decisione quadro relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (doc. 5674/01) — *alla II Commissione*;

(COM (2000) 890 Definitivo) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni. Creare una società dell'informazione sicura migliorando la sicurezza delle infrastrutture dell'informazione e mediante la lotta alla criminalità informatica: Europa 2002 — *alle Commissioni I e II*;

Progetto di decisione quadro relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (doc. 6064/01) — *alla II Commissione*;

Relazione dell'EUROPOL sulla protezione dei dati: Norvegia (doc. 14145/00) — *alla II Commissione*;

Relazione dell'EUROPOL sulla protezione dei dati: Islanda (doc. 14146/00) — *alla II Commissione*;

Relazione dell'EUROPOL sulla protezione dei dati: Polonia (doc. 14147/00) — *alla II Commissione*;

Relazione dell'EUROPOL sulla protezione dei dati: Ungheria (doc. 14148/00) — *alla II Commissione*.

Il ministro per le politiche comunitarie, con lettera del 27 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209, e secondo quanto previsto dalla mozione n. 1-00439, approvata dall'Assemblea il 5 luglio 2000, i seguenti progetti di atti dell'Unione europea:

Progetto di decisione quadro del Consiglio intesa a rafforzare il quadro penale

per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali (doc. 5645/01);

Progetto di direttiva del Consiglio volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, della circolazione e del soggiorno illegali (doc. 5645/01).

Tali atti sono deferiti, d'intesa con il Presidente del Senato, al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 2 marzo 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, la relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferita al primo semestre 2000 (doc. XCI, n. 9).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro delle politiche agricole e forestali.

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera del 5 marzo 2001, ha trasmesso una nota relativa agli impegni assunti in risposta alla interpellanza SAONARA n. 2/02717 ed alla interrogazione SAONARA n. 3/06881, nella seduta dell'Assemblea del 13 febbraio 2001, concorrenti la tutela della produzione vitivinicola nazionale in seno all'Unione europea.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla

Commissione XIII (Agricoltura) ed alla Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea), competenti per materia.

Trasmissione dal ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali di utilizzo del fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio):

nn. 0009206, 15395, 0014415.

Trasmissione da ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2000, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

decreti nn. 108 e 109 del 30 dicembre 2000 e decreto n. 2 del 22 febbraio 2001 del Ministero dell'interno (*alla I Commissione*);

decreto n. 4593 del 15 febbraio 2001 del ministro delle finanze (*alla VI Commissione*);

due decreti del 29 dicembre 2000 e due decreti del 26 gennaio 2001 e del 28 febbraio 2001 del ministro dell'ambiente (*alla VIII Commissione*).

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale della Puglia, con lettera in data 28 febbraio 2001, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 27 febbraio 2001, concernente « Procedura seguita per l'istituzione di nuove Province ».

Questa documentazione sarà trasmessa alle Commissioni competenti.

Annuncio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 27 febbraio 2001, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Cutrofiano (Lecce), Salerno, San Nazzaro Sesia (Novara), Capua (Caserta), Formia (Latina), Roseto degli Abruzzi (Teramo), Cagliari, Capoterra (Cagliari), Albenga (Savona), Corigliano Calabro (Cosenza), Fermo (Ascoli Piceno), Civitavecchia (Roma), Ciampino (Roma), Lamezia Terme (Catanzaro), Lavvello (Potenza), San Paolo Solbrito (Asti), Novoli (Lecce), Turbigo (Milano), San Felice a Cancello (Caserta), Campi Salentina (Lecce), Ardea (Roma), Gallarate (Varese), San Mauro Torinese (Torino), Scurzolengo (Asti), Palmi (Reggio Calabria), Greggio (Vercelli), Roccaraso (L'Aquila), San Biagio Saracinisco (Frosinone) e del consiglio provinciale di Imperia.

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 febbraio 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,

n. 29, e successive modificazioni, la comunicazione relativa al conferimento dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero dei trasporti e della navigazione:

al dottor Ignazio NOTO l'incarico di capo dell'unità di gestione del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del dipartimento della navigazione marittima ed interna;

al dottor Aldo SANSONE l'incarico di capo dell'unità di gestione per l'esercizio delle competenze inerenti gli adempimenti relativi ad accordi comunitari ed internazionali nonché per la programmazione ed elaborazione dei rapporti convenzionali da stipulare con gli enti vigilati del dipartimento dell'aviazione civile.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) e alla IX Commissione permanente (Trasporti).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 febbraio 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la comunicazione relativa al conferimento dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero della pubblica istruzione:

al dottor Giovanni TRAINITO l'incarico di capo del dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione;

al dottor Alfonso RUBINACCI l'incarico di capo del dipartimento per i servizi nel territorio.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) e alla VII Commissione permanente (Cultura).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 febbraio 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la comu-

nicazione relativa alla conferma dell'incarico di direttore dell'ufficio per Roma Capitale e grandi eventi istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla dottoressa Daniela BARBATO.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari Costituzionali) e alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 1° marzo 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di direttore dell'ufficio per l'innovazione nelle pubbliche amministrazioni del dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla dottoressa Pia MARCONI.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

**Richieste ministeriali
di parere parlamentare.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 marzo 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento recante modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e 28 aprile 1998, n. 154, concernenti l'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 5 aprile 2001.

Il ministro della pubblica istruzione, con lettera in data 2 marzo 2001, ha

trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, concernente « Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi », la richiesta di parere parlamentare sullo schema di direttiva recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 26 marzo 2001.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 5 marzo 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, la richiesta di parere parlamentare sul documento concernente l'esito dell'istruttoria relativa alle misure di razionalizzazione della giunta centrale per gli studi storici, degli istituti storici ad essa collegati e delle deputazioni di storia patria.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 26 marzo 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 marzo 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, la richiesta di parere parlamentare sul documento concernente le linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del danno da tossicodipendenze.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 26 marzo 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 marzo 2001,

ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifica delle tabelle A, C ed E « Opere pubbliche – spese di funzionamento, risorse umane, ripartizione per ambiti territoriali provinciali del personale del Magistrato delle acque e delle opere marittime », allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2000, recante trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Veneto ed agli enti locali della regione.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 5 aprile 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 marzo 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifica della tabella F « Trasporti – assegnazione unità lavorative ex S.E.P. ai comuni della fascia costiera », allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2000, recante trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Campania ed agli enti locali della regione.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 5 aprile 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 marzo 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento concernente condizioni e modalità per l'erogazione dei contributi in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, sostegno in favore delle famiglie con persone anziane bisognose di assistenza continuativa, servizi di informazione rivolti alle famiglie.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 26 marzo 2001.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE MENIA: CONCESSIONE DI UN RICONOSCIMENTO AI CONGIUNTI DEGLI INFOIBATI (1563) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: DI BISCEGLIE (6724)

(A.C. 1563 – Sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1563 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti ed in loro mancanza ai congiunti fino al quarto grado di coloro che, dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale, sono stati soppressi e infoibati, è concessa, a domanda ed a titolo onorifico senza assegni, una apposita insegna metallica con relativo diploma.

2. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti, gli scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse zone, sono stati soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo perpetrati. Il riconoscimento può essere concesso anche ai congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo il 10 febbraio 1947, ed entro l'anno 1950, qualora la morte sia sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazioni e prigionia.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 2. Moroni.

Al comma 1, sostituire le parole: soppressi e infoibati con le seguenti: vittime inermi di uccisioni, in qualsiasi modo perpetrare.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il primo periodo.

1. 7. Moroni.

Al comma 1, sostituire le parole: soppressi e infoibati con le seguenti: vittime innocenti di uccisioni, in qualsiasi modo perpetrare.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il primo periodo.

1. 8. Moroni.

Sopprimere il comma 2.

1. 4. Moroni.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , escludendo quelli che sono caduti in combattimento.

1. 11. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Agli infoibati sono assimilate anche le vittime delle persecuzioni subite dagli italiani residenti fino al 5 gennaio 1956 nei

territori delle province di Pola, Fiume e Zara passati alla sovranità e alla amministrazione della Repubblica federativa di Jugoslavia. Non sono ricompresi per il riconoscimento i congiunti dei caduti in combattimento nonché gli appartenenti e i collaboratori di organi e formazioni che tennero un comportamento efferato contro i combattenti della guerra di liberazione, contro i perseguitati politici e razziali dei regimi fascista e nazista e contro la popolazione civile, come l'Ispettorato speciale di pubblica sicurezza per la Venezia Giulia, il Centro per lo studio del problema ebraico, i membri delle squadre d'azione protagoniste dei *pogrom* antiebraici di Trieste del 1941 e del 1943.

1. 6. Di Bisceglie.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Agli infoibati sono assimilate anche le vittime delle persecuzioni subite dagli italiani residenti fino al 5 gennaio 1956 nei territori delle province di Pola, Fiume e Zara passati alla sovranità e alla amministrazione della Repubblica federativa di Jugoslavia. Non sono ricompresi per il riconoscimento i congiunti di coloro che, fra gli appartenenti e i collaboratori di organi e formazioni, come l'Ispettorato speciale di pubblica sicurezza per la Venezia Giulia, il Centro per lo studio del problema ebraico, i membri delle squadre di azione protagoniste dei *pogrom* antiebraici di Trieste del 1941 e del 1943, secondo gli accertamenti compiuti dalla Commissione di cui all'articolo 3, tennero un comportamento efferato contro i combattenti della guerra di liberazione, contro i perseguitati politici e razziali dei regimi fascista e nazista e contro la popolazione civile.

1. 12. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Agli infoibati sono assimilate anche le vittime delle persecuzioni subite dagli italiani residenti fino al 5 gennaio 1956 nei

territori delle province di Pola, Fiume e Zara passati alla sovranità o all'amministrazione jugoslava. Dal riconoscimento sono esclusi i caduti in combattimento e gli appartenenti e collaboratori di organi e formazioni che tennero un comportamento efferato contro i combattenti della guerra di liberazione e la popolazione civile, come l'Ispettorato speciale di pubblica sicurezza per la Venezia Giulia, il Centro per lo studio del problema ebraico, i membri delle squadre d'azione protagoniste dei *pogrom* antiebraici di Trieste del 1941 e del 1943, e simili.

1. 10. Moroni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Sono esclusi dal riconoscimento i caduti in combattimento, coloro che sono stati soppressi mentre facevano parte di formazioni indossanti divisa o insegne tedesche e comunque gli appartenenti ed i collaboratori di organi e formazioni che tennero un comportamento efferato contro la popolazione civile e gli antifascisti e/o praticarono la delazione ai danni di resistenti e di cittadini di origine ebraica.

1. 9. Moroni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Sono esclusi dal riconoscimento i caduti in combattimento, coloro che sono stati soppressi nei modi e nelle zone di cui ai commi 1 e 2 mentre facevano parte di formazioni indossanti divisa o insegne tedesche e comunque gli appartenenti ed i collaboratori di organi e formazioni che tennero un comportamento efferato contro gli antifascisti e la popolazione civile e/o praticarono la delazione ai danni di resistenti e dei cittadini di origine ebraica.

1. 5. Moroni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Sono esclusi dal riconoscimento i caduti in combattimento e gli appartenenti

e collaboratori di organi e formazioni che tennero un comportamento efferato contro gli antifascisti e la popolazione civile, come l'Ispettorato speciale di pubblica sicurezza per la Venezia Giulia, il Centro per lo studio del problema ebraico, i membri delle squadre d'azione protagoniste dei *podrom* antiebraici di Trieste del 1941 e del 1943.

1. 1. Di Bisceglie, Moroni, Ruffino.

(A.C. 1563 - Sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1563 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 2.

1. Le domande, su carta libera, dirette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, debbono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la descrizione del fatto, della località, della data in cui si sa o si ritiene sia avvenuta la soppressione o la scomparsa del congiunto, allegando ogni documento possibile, eventuali testimonianze, nonché riferimenti a studi, pubblicazioni, memorie, sui fatti.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le domande vanno presentate entro il limite di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo il completamento dei lavori della Commissione di cui all'articolo 3, tutta la docu-

mentazione raccolta viene messa liberamente a disposizione degli studiosi.

2. 1. (Testo così modificato nel corso della seduta) Di Bisceglie, Moroni, Ruffino.

(Approvato)

(A.C. 1563 - Sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1563 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita una commissione di nove membri, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da persona da lui delegata, dai capi servizio degli uffici storici degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da due rappresentanti del comitato per le onoranze ai caduti delle foibe, da un esperto designato dall'istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia o dall'Istituto storico per l'età moderna e contemporanea, da un esperto designato dalla Federazione delle associazioni degli esuli dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, nonché da un funzionario del Ministero dell'interno. La partecipazione ai lavori della commissione avviene a titolo gratuito. La commissione esclude dal riconoscimento i congiunti di vittime perite ai sensi dell'articolo 1 per le quali sia stato accertato, con sentenza, il compimento di efferati delitti contro la persona.

2. La commissione nell'esame delle domande può avvalersi delle testimonianze, scritte e orali, dei superstiti e dell'opera e del parere consultivo di esperti e di studiosi, anche segnalati dalle associazioni degli esuli.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: o dall'Istituto storico per l'età mo-

derna e contemporanea *con le seguenti*: o dall'Istituto regionale per la cultura istriana di Trieste.

3. 1. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Di Bisceglie, Moroni, Ruffino.

(Approvato).

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

3. 2. Di Bisceglie, Moroni, Ruffino.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: i congiunti di vittime fino alla fine del comma con le seguenti: di cui all'articolo 1 i congiunti dei soppressi e degli infoibati caduti in combattimento e gli appartenenti e collaboratori di organi e formazioni che si resero responsabili di comportamenti efferati contro gli antifascisti e la popolazione civile, come l'Ispettorato speciale di pubblica sicurezza per la Venezia Giulia, il Centro per lo studio del problema ebraico, i membri delle squadre d'azione protagoniste dei pogrom antiebraici di Trieste del 1941 e del 1943.

3. 6. Ruffino.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: sia stato accertato fino alla fine del comma con le seguenti: possa essere dimostrata la responsabilità del compimento di efferati delitti contro la persona.

3. 7. Ruffino.

Sopprimere il comma 2.

3. 5. Moroni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , scelti anche tra autori di pubblicazioni scientifiche sull'argomento.

3. 3. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Di Bisceglie, Moroni, Ruffino.

(Approvato).

(A.C. 1563 – Sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1563 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

1. L'insegna metallica ed il diploma a firma del Presidente della Repubblica, sono consegnati annualmente con cerimonia collettiva.

2. La commissione di cui all'articolo 3 è insediata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e procede immediatamente alla determinazione delle caratteristiche dell'insegna metallica in acciaio brunito e smalto, con la scritta «La Repubblica italiana ricorda», nonché del diploma.

3. Al personale di segreteria della commissione provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

Al comma 1, sopprimere la parola: annualmente.

4. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato).

Al comma 1, sostituire le parole: annualmente con cerimonia collettiva con le seguenti: a cura della commissione di cui all'articolo 3.

4. 4. Moroni.

Al comma 2, sopprimere le parole da: metallica fino a: ricorda ».

4. 2. Moroni.

Al comma 2, sostituire le parole: La Repubblica italiana *con le seguenti:* L'Italia.

4. 3. Menia, Armaroli, Niccolini.

(A.C. 1563 – Sezione 5)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1563 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nel limite massimo di lire 500 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

Al comma 1, sostituire la parola: valutato *con la seguente:* determinato.

5. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato).

(A.C. 1563 – sezione 6)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

verificato che, in seguito a un ordine del giorno votato all'unanimità il 24 settembre 1990 dal consiglio comunale di Trieste, fu istituita una commissione di studio mista italo-jugoslava, successivamente sdoppiata in una italo-slovena ed una italo-croata;

verificato altresì che la commissione italo-slovena ha prodotto a metà del 2000 un documento unitario di sintesi relativo al periodo 1880-1956;

considerato che tale documento è stato consegnato ai due ministeri degli esteri e riguarda da vicino e in un contesto di periodizzazione storica congrua la tragica vicenda delle «faib»;

valutato che la commissione in questione ha operato in uno spirito di accertamento delle verità ed è riuscita a trovare un terreno comune tra due storiografie che per decenni erano state divise da antagonismi interpretativi e incomunicabilità;

ricordato che la commissione era composta da storici accademici ed esperti scelti in modo da garantire un pluralismo ovvero diverse tendenze;

la Camera tutto ciò premesso impegna il Governo a rendere pubblico il documento di sintesi prodotto dalla commissione italo-slovena, sopra evidenziato;

impegna altresì il Governo ad operare a che la commissione italo-croata proceda nei suoi lavori, anche in ragione del fatto che episodi dolorosi, riferiti all'autunno 1943, al 1945 e alle vicende di un dopoguerra, che nella Venezia Giulia si prolungò fino alla seconda metà degli anni 50 e si concluse con il ritorno di Trieste all'Italia, ma anche con l'esodo di oltre un quarto di milione di istriani dalla loro terra, avvennero proprio nei territori successivamente annessi alla Croazia nell'ambito della Federazione jugoslava.

9/1563/1 Di Bisceglie.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3832 – DISPOSIZIONI MODIFICATIVE E INTEGRATIVE ALLA NORMATIVA CHE DISCPLINA IL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE (APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE DEL SENATO) (6559) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: GARRA ED ALTRI; CARUANO ED ALTRI (6903-6915) (TESTO FORMULATO DALLA XIII COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE)

(A.C. 6559 – Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6559 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 1.

(Trasferimento all'AGEA di fondi per il settore lattiero caseario).

1. Ad ulteriore copertura degli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1993, è autorizzato il trasferimento all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) dell'importo di lire 750 miliardi per l'anno 2000 e di lire 362,2 miliardi per l'anno 2001, cui si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e, per l'anno 2001, mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

(A.C. 6559 – Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6559 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 2.

(Albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari).

1. Sono abrogati la legge 25 gennaio 1966, n. 31, e il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1967, n. 1000.

2. Al comma 7 dell'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1999, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nelle regioni dove la percentuale della produzione linda vendi-

bile ortofrutticola controllata dalle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 è inferiore al 35 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nelle regioni dove il valore della produzione ortofrutticola commercializzabile complessiva delle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 è inferiore al 35 per cento della produzione linda vendibile totale regionale »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle regioni Molise e Valle d'Aosta si applicano in ogni caso i parametri previsti dal suddetto regolamento (CE) n. 412/97 ».

(A.C. 6559 – Sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 6559 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 3.

(Mutui).

1. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dall'articolo 128, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « I soggetti di cui al primo periodo, che abbiano in essere mutui per i quali non siano trascorsi cinque anni di ammortamento, beneficiano delle rate di concorso nel pagamento degli interessi non maturati solo nei limiti delle risorse che si rendano disponibili a seguito della ricontrattazione di questi. Gli istituti di credito, nei contratti relativi a mutui assistiti, non possono richiedere garanzie cosiddette "collaterali", in denaro o in titoli di credito, specie se emessi dallo stesso istituto, in aggiunta alle normali modalità di garanzia dei mutui o prestiti, in particolare se contratti nell'ambito di attività agricole e imprenditoriali ».

(A.C. 6559 – Sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 6559 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 4.

*(Codex Alimentarius e contributo straordi-
nario all'Istituto nazionale della nutrizione).*

1. Per assicurare lo svolgimento dei lavori del Comitato nazionale italiano per il *Codex Alimentarius*, di cui al decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste del 13 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 26 maggio 1967, in adempimento degli obblighi internazionali, è autorizzata, per gli anni 2002 e 2003, la spesa di lire 250 milioni annue.

2. Al fine di incrementare l'attività di ricerca nel campo della qualità nutrizionale degli alimenti e dell'utilizzo ottimale delle risorse alimentari, è attribuito un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l'anno 2002 all'Istituto nazionale della nutrizione.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2 miliardi e 250 milioni per l'anno 2002 e a lire 250 milioni per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

(A.C. 6559 – Sezione 5)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 6559 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 5.

*(Società di forestazione controllate dal Mi-
nistero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Trasferimento
di risorse finanziarie alla regione Calabria).*

1. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-

legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, relativo al trasferimento alle regioni dei contratti in essere delle società di forestazione già controllate dalla società Finanziaria agricola meridionale (FINAM) spa in liquidazione, è fissato in tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora le regioni territorialmente competenti non subentrino nei rapporti contrattuali di cui al comma 1 entro il termine perentorio indicato al medesimo comma 1, i liquidatori delle società di forestazione, nominati ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, procedono agli atti necessari per l'estinzione di tutti i rapporti giuridici facenti capo alle società, anche mediante cessione a terzi dei rapporti contrattuali.

3. Per gli oneri conseguenti agli interventi da attuare con l'accordo di programma-quadro per la riqualificazione ambientale nei settori della manutenzione del territorio, della forestazione e difesa del suolo sottoscritto nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma tra Governo e regione Calabria, stipulata il 19 ottobre 1999, previa approvazione del Comitato interministrale per la programmazione economica (CIPE) nella riunione del 29 settembre 1999, è autorizzata, in aggiunta alle risorse già disponibili, a carico del bilancio della regione Calabria, e alle risorse trasferite a carico del bilancio dello Stato, la spesa di 66.000 milioni di lire per l'anno 2001.

4. All'onere di cui al comma 3 si provvede per l'anno 2001 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo riconosciuta dalla Tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. L'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato e connesse unità di ricerca forestale di Roma-Casalotti e aziende sperimentali di Mezzi, Cesurni e Ovile, nonché l'azienda di San Giovanni Arcimusa, già concessi in comodato nell'ambito della liquidazione del-

l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e della Società agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carte – SAF spa al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono devoluti a titolo gratuito al Ministero delle politiche agricole e forestali per essere utilizzati nell'ambito della riforma degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria. Fino all'attuazione di tale riforma al personale addetto alle strutture devolute al Ministero delle politiche agricole e forestali si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337. Qualora le regioni nel cui territorio sono situati ne facciano richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli altri beni patrimoniali non occorrenti alla liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sono devoluti a titolo gratuito alle regioni medesime per essere destinati ad attività di ricerca e sperimentazione agraria ed all'adempimento dei loro fini istituzionali in materia di forestazione, agricoltura e tutela ambientale.

6. Il termine di cui al comma 26 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ulteriormente prorogato di tre mesi.

7. Per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale promozionale per le aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici, approvato con deliberazione del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nel supplemento ordinario n. 189 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1999, è autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

8. Per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale per gli interventi di forestazione produttiva e protettiva nelle aree a rischio idrogeologico della Campania, approvato con la citata deliberazione del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a lire 130 miliardi per ciascuno degli

anni 2001 e 2002, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 1º marzo 1986, n. 64.

(A.C. 6559 – Sezione 6)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 6559 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 6.

(Formazione in agricoltura).

1. Nel settore agrario, agli effetti dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono realizzati corsi di istruzione e di formazione tecnica superiore secondo le modalità stabilite dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e nel limite del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. Il Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, per la programmazione e la vigilanza dell'attività di formazione in agricoltura, istituisce, presso il Ministero della pubblica istruzione, un comitato con la partecipazione delle parti sociali. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al precedente periodo si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

(A.C. 6559 – Sezione 7)

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 6559 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 7.

*(Applicazione della legge 24 luglio 1985,
n. 401, ad altri prodotti agricoli).*

1. Il pegno sui prodotti lattiero-caseari a denominazione di origine a lunga stagionatura può essere costituito dai produt-

tori che adempiono alle condizioni previste per la immissione in consumo di tali prodotti, oltre che con le modalità previste dall'articolo 2786 del codice civile, nella forma e con le modalità previste dalla legge 24 luglio 1985, n. 401.

2. Il contrassegno e le relative modalità di applicazione, nonché le disposizioni concernenti i registri e la loro tenuta, sono stabiliti con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fermo quanto previsto dalla legge 10 aprile 1954, n. 125, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1955, n. 667, il pegno costituito ai sensi del comma 1 è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 luglio 1985, n. 401.

(A.C. 6559 – Sezione 8)

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 6559 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 8.

*(Prevenzione e contrasto
del fenomeno del bracconaggio).*

1. Al fine di tutelare la fauna selvatica e di prevenire e contrastare le violazioni di carattere penale riconducibili al fenomeno del bracconaggio di cui all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché ai fini di un rafforzamento delle condizioni di sicurezza nelle aree rurali e montane, il Corpo forestale dello Stato predisponde il potenziamento dell'attività di vigilanza svolta dal medesimo Corpo, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992.

2. Per l'attuazione del comma 1, ivi compresi le indennità, i rimborsi per le spese di trasporto sostenute per le missioni, i compensi per il lavoro straordinario, nonché le attrezzature, gli automezzi e gli equipaggiamenti specifici necessari per l'attività anti-

bracconaggio, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a favore del Corpo forestale dello Stato. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

(A.C. 6559 – Sezione 9)

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 6559 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 9.

(Finanziamento all'Agecontrol spa).

1. Per il finanziamento delle attività istituzionali dell'Agecontrol spa, di cui al decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, è autorizzato un contributo di lire 750 milioni per l'anno 2000 e di lire 2 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

(A.C. 6559 – Sezione 10)

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 6559 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 10.

(Contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica).

1. Per l'incremento delle attività di studio e ricerca in materia di fauna selvatica,

con particolare riguardo alla tutela delle coltivazioni agricole, è autorizzato un contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali di lire 250 milioni per l'anno 2000 e di lire 1 miliardo per l'anno 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 250 milioni per l'anno 2000 ed a lire 1 miliardo per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

(A.C. 6559 – Sezione 11)

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 6559 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 11.

(Acquacoltura in acque marine).

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 102, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e marine » .

(A.C. 6559 – Sezione 12)

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 6559 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 12.

(Unioni nazionali dei produttori).

1. Per ciascuno degli anni 2001 e 2002 è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni da destinare alla realizzazione di azioni svolte dalle unioni nazionali dei produttori agricoli riconosciute a favore delle produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato al fine di migliorare la

qualità della gestione dell'offerta nonché di rafforzare i rapporti di filiera.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

(A.C. 6559 – Sezione 13)

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 6559 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 13.

*(Modifica all'articolo 7 della legge
10 febbraio 1992, n. 164).*

1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, come sostituito dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 193, è sostituito dai seguenti: « È consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT). È inoltre consentito il passaggio sia da DOCG ad altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra IGT, purché le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, per le quali si effettua il passaggio orizzontale, si trovino nella medesima area viticola ed il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella di provenienza ».

(A.C. 6559 – Sezione 14)

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 6559 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 14.

(Interventi per i giovani agricoltori).

1. All'articolo 13, comma 1, alinea, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dopo le parole: « com-

prese le cooperative, » sono inserite le seguenti: « le forme associative di giovani agricoltori, ».

(A.C. 6559 – Sezione 15)

**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 6559 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 15.

(Registro dei prodotti fitosanitari).

1. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le parole: « dal 30 giugno 2000 e dal 30 aprile 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 30 giugno 2001 e dal 30 aprile 2001 ».

(A.C. 6559 – Sezione 16)

**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 6559 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 16.

(Proroga di termine).

1. Il termine di cui all'articolo 23, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è riaperto e fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(A.C. 6559 – Sezione 17)

**ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 6559 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 17.

(Integrazione del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 499).

1. Lo stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999,

n. 499, è incrementato di lire 89 miliardi per l'anno 2000 e di lire 100 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001 e 2002, destinate al cofinanziamento delle azioni e dei programmi previsti dall'articolo 2, comma 7, della medesima legge n. 499 del 1999.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 89 miliardi per l'anno 2000 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

(A.C. 6559 – Sezione 18)

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6559 NEL TESTO DELLA COMMIS- SIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 18.

(Calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche).

1. È autorizzata la spesa di lire 436 miliardi per l'anno 2000 a saldo dell'importo della regolarizzazione dei crediti maturati dalle regioni e dalle province autonome nei confronti dello Stato fino all'anno 1992 in attuazione della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

2. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di con-

certo con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla definizione delle modalità volte all'accertamento, anche in via compensativa, degli ulteriori crediti delle regioni e delle province autonome per il periodo fino al 31 dicembre 1999, in attuazione della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

3. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria successivo all'accertamento di cui al comma 2, nel quadro delle più generali compatibilità della finanza pubblica, sono definiti gli indirizzi e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 2.

4. La legge finanziaria, in attuazione degli indirizzi del Documento di programmazione economico-finanziaria ed a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, indica l'ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura anche sulla base del fabbisogno determinato ai sensi del decreto di cui al comma 2.

5. A decorrere dalle assegnazioni per l'anno 2000, in attesa della riforma del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, i contributi per il credito di soccorso sono comunque concessi in forma attualizzata.

6. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, adottati di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie di cui ai commi 1 e 2.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità

previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

(A.C. 6559 – Sezione 19)

**ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 6559 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 19.

(Coordinamento delle attività in materia di prodotti agricoli tipici e di qualità).

1. Per il coordinamento delle funzioni di valorizzazione, sostegno e promozione dei prodotti agricoli tipici e di qualità, nonché per la gestione degli stanziamenti allo scopo destinati, il Ministro delle politiche agricole e forestali si avvale dell'organismo istituito dal comma 4-bis dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, introdotto dall'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il cui funzionamento è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni annue a valere sui fondi di cui al comma 2 del medesimo articolo 59.

(A.C. 6559 – Sezione 20)

**ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 6559 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 20.

*(Modifiche del decreto legislativo
3 novembre 1998, n. 455).*

1. L'articolo 26 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455, è sostituito dal seguente:

« ART. 26 (Tariffe). — 1. Per i pareri e i necessari controlli tecnici previsti dall'ar-

ticollo 18, sono dovuti i compensi previsti dalle tariffe stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in misura corrispondente all'effettivo costo del servizio. Detti compensi sono versati dai costitutori di nuove varietà vegetali in appositi capitoli di entrata del bilancio delle regioni ove hanno sede legale gli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali ».

(A.C. 6559 – Sezione 21)

**ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 6559 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 21.

*(Modifiche all'articolo 2 del decreto
legislativo 10 agosto 2000, n. 260).*

1 All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « da lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da lire 2,5 milioni »;

b) alla lettera b), le parole: « da lire dieci milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da lire 5 milioni ».

(A.C. 6559 – Sezione 22)

**ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 6559 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 22.

*(Modifica all'articolo 3 della legge
31 maggio 1995, n. 206).*

1. All'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, introdotto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995,

n. 206, le parole: « 31 dicembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2001 ».

(A.C. 6559 – Sezione 23)

**ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 6559 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 23.

(Condono previdenziale agricolo).

1. I soggetti di cui all'articolo 76, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, che, a seguito della presentazione della domanda di regolarizzazione della propria posizione debitoria per premi previdenziali ed assistenziali, hanno provveduto al pagamento della prima delle rate semestrali consecutive previste ed hanno omesso il pagamento della seconda e terza rata, possono provvedere al versamento delle rate scadute e degli interessi legali maturati entro il 30 giugno 2001 in relazione alla scadenza della quarta rata semestrale.

(A.C. 6559 – Sezione 24)

**ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 6559 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 24.

(Lotta agli incendi boschivi).

1. Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attività antincendi boschivi è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 2001, 40 miliardi per l'anno 2002 e 40 miliardi per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsoriale di base di conto capitale « Fondo

speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

(A.C. 6559 – Sezione 25)

**ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 6559 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 25.

(Rimborsi a favore di singoli produttori).

1. A favore dei singoli produttori che per il periodo 1995-1996 hanno versato un prelievo maggiore di quello successivamente determinato a seguito della rettifica della compensazione nazionale prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1º dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e che non abbiano recuperato tali somme in sede dei successivi conguagli, l'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo è autorizzato a provvedere alla restituzione di quanto risulti versato in eccesso, con onere a carico della gestione finanziaria AIMA, capitolo 2002, a richiesta degli interessati.

(A.C. 6559 – Sezione 26)

**ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 6559 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 26.

(Ospitalità rurale familiare).

1. Le regioni, nell'ambito delle iniziative finalizzate allo sviluppo rurale e alla valorizzazione della multifunziona-

lità della aziende, possono disciplinare l'attività relativa al servizio di alloggio e di prima colazione nella propria abitazione. Qualora dette attività abbiano carattere professionale e continuativo e siano esercitate da imprenditori agricoli, rientrano tra le attività agrituristiche.

2. Le regioni, nell'ambito delle previsioni del comma 1, determinano, con propria legge, le caratteristiche degli immobili che possono essere utilizzati per l'attività di cui al comma 1, nonché le caratteristiche di professionalità e di continuità dell'attività. Ogni persona fisica non può essere titolare di più di un'autorizzazione all'esercizio di tale attività.

3. Il requisito della prevalenza dei prodotti propri e di prodotti di aziende agricole della zona nei pasti somministrati nell'ambito di un'attività agritistica si applica anche per le attività di ospitalità rurale.

(A.C. 6559 – Sezione 27)

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6559 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 27.

(Obbligo di apposizione del prezzo sulle confezioni di fitofarmaci).

1. È fatto obbligo alle case produttrici di fitofarmaci di apporre il prezzo sulle confezioni poste in vendita.

(A.C. 6559 – Sezione 28)

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6559 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 28.

(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Sono fatte salve le competenze normative attribuite, nelle materie di cui alla presente legge, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione, nonché quelle delegate da leggi dello Stato.

(A.C. 6559 – Sezione 29)

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6559 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 29.

(Autorizzazione alle variazioni di bilancio).

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE: BALOCCHI ED ALTRI: TRASFERIMENTO DEI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO DELLO STATO AL DEMANIO DEI COMUNI (379) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CASCIO E CIAPUSCI ED ALTRI (2356-4142)

(A.C. 379 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 379 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 1.

1. I beni appartenenti al demanio marittimo statale, di cui all'articolo 28 del codice della navigazione, nonché le loro pertinenze, sono trasferiti al demanio dei comuni, salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo.

2. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 del presente articolo le categorie di porti marittimi nazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

3. Sono altresì trasferiti al demanio dei comuni interessati tutte le aree e i beni immobili e mobili appartenenti al demanio marittimo statale e affidati in gestione agli enti, alle aziende dei mezzi meccanici e ai consorzi qualora non siano più effettivamente utilizzati per attività marittimo-portuale alla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento Dalla Chiesa, Galletti Gardiol, Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. I beni appartenenti al demanio marittimo statale, di cui all'articolo 28 del codice della navigazione, nonché le loro pertinenze, sono trasferiti al demanio dei comuni, salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo.

2. Sono altresì trasferiti al demanio dei comuni i porti lacuali e fluviali, i fiumi, i laghi e i torrenti appartenenti al demanio statale di cui all'articolo 822 del codice civile, nonché i canali appartenenti al demanio dello Stato o delle regioni.

3. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 del presente articolo le categorie di porti marittimi nazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

4. Sono altresì trasferiti al demanio dei comuni interessati tutte le aree e i beni immobili e mobili appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale statale e affidati in gestione agli enti, alle aziende dei mezzi meccanici e ai consorzi qualora non siano più effettivamente utilizzati per attività marittimo-portuale, lacuale e fluviale alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le aree ed i beni dismessi appartenenti al demanio statale, nonché le loro pertinenze, sono trasferiti al demanio dei comuni. Sono altresì trasferiti al demanio dei comuni tutte le aree e i beni immobili e mobili appartenenti al demanio statale e affidati in gestione agli enti, alle aziende dei mezzi meccanici e ai consorzi, qualora non siano più effettivamente utilizzati per attività.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Balocchi.

Sopprimere il comma 1.

1. 2. Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.

Al comma 1, sopprimere le parole: di cui all'articolo 28 del codice della navigazione.

1. 129. Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.

Al comma 1, sopprimere le parole: nonché le loro pertinenze.

1. 128. Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.

Al comma 1, dopo le parole: nonché le loro pertinenze, aggiungere le seguenti: i porti lacuali attribuiti al demanio della regione ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, i fiumi, i laghi ed i torrenti appartenenti al demanio statale, di cui all'articolo 822 del codice civile, i canali appartenenti al demanio dello Stato e della regione.

1. 133. Ciapusti.

Al comma 1, sopprimere le parole: salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo.

1. 127. Turroni.

Sopprimere il comma 2.

1. 3. Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.

Al comma 2, sostituire le parole: Non possono con la seguente: Possono.

1. 130. Turroni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le scogliere la cui profondità massima sia superiore a 30 metri.

1. 4. Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le scogliere la cui profondità massima sia superiore a 40 metri.

1. 6. Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le scogliere la cui profondità massima sia superiore a 50 metri.

- 1. 9.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce-

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le scogliere la cui profondità minima sia superiore a 20 metri.

- 1. 8.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce-

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le scogliere la cui profondità minima sia superiore a 30 metri.

- 1. 5.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce-

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le scogliere la cui profondità minima sia superiore a 40 metri.

- 1. 7.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce-

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 le rade di estensione superficiale superiore a 2 chilometri quadrati.

- 1. 12.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce-

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 le rade di estensione superficiale superiore a 3 chilometri quadrati.

- 1. 11.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce-

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 le rade di estensione lineare superiore a 4 chilometri.

- 1. 10.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce-

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 le rade di estensione lineare superiore a 3 chilometri.

- 1. 14.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce-

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 le rade di estensione lineare superiore a 2 chilometri.

- 1. 15.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce-

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 i lidi di estensione superficiale superiore a 2 chilometri quadrati.

- 1. 18.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 i lidi di estensione superficiale superiore a 3 chilometri quadrati.

- 1. 19.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 i lidi di estensione superficiale superiore a 4 chilometri quadrati.

- 1. 20.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 i lidi di estensione lineare superiore a 2 chilometri.

- 1. 16.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 i lidi di estensione lineare superiore a 3 chilometri.

- 1. 17.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 i lidi di estensione lineare superiore a 4 chilometri.

- 1. 13.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le scogliere la cui estensione superficiale sia superiore a 2 chilometri quadrati.

- 1. 21.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le scogliere la cui estensione superficiale sia superiore a 3 chilometri quadrati.

- 1. 22.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le scogliere la cui esten-

sione superficiale sia superiore a 4 chilometri quadrati.

- 1. 23.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le scogliere la cui estensione lineare sia superiore a 2 chilometri.

- 1. 24.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le scogliere la cui estensione lineare sia superiore a 3 chilometri.

- 1. 25.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le scogliere la cui estensione lineare sia superiore a 4 chilometri.

- 1. 26.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 alle lagune la cui estensione superficiale sia inferiore a 2 chilometri quadrati.

- 1. 32.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 alle lagune la cui estensione superficiale sia inferiore a 3 chilometri quadrati.

- 1. 31.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 alle lagune la cui estensione superficiale sia inferiore a 4 chilometri quadrati.

- 1. 30.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 alle lagune la cui estensione lineare sia inferiore a 2 chilometri.

- 1. 29.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 alle lagune la cui estensione lineare sia inferiore a 3 chilometri.

- 1. 28.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 alle lagune la

cui estensione lineare sia inferiore a 4 chilometri.

- 1. 27.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 alle lagune la cui ampiezza sia inferiore a 90 metri.

- 1. 33.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 alle lagune la cui ampiezza sia inferiore a 80 metri.

- 1. 34.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 alle lagune la cui ampiezza sia inferiore a 50 metri.

- 1. 35.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 alle lagune la cui profondità minima sia inferiore a 90 metri.

- 1. 36.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 alle lagune la cui profondità minima sia inferiore a 80 metri.

- 1. 37.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 alle lagune la cui profondità minima sia inferiore a 50 metri.

- 1. 38.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 alle lagune la cui profondità massima sia inferiore a 90 metri.

- 1. 39.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 alle lagune la cui profondità massima sia inferiore a 70 metri.

- 1. 40.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 alle lagune la

cui profondità massima sia inferiore a 50 metri.

- 1. 41.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 alle foci dei fiumi la cui profondità massima sia inferiore a 50 metri.

- 1. 42.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 alle foci dei fiumi la cui profondità massima sia inferiore a 40 metri.

- 1. 43.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 alle foci dei fiumi la cui profondità massima sia inferiore a 30 metri.

- 1. 44.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 alle foci dei fiumi la cui profondità minima sia inferiore a 30 metri.

- 1. 45.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 alle foci dei fiumi la cui profondità minima sia inferiore a 20 metri.

- 1. 46.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 alle foci dei fiumi la cui profondità minima sia inferiore a 10 metri.

- 1. 47.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 alle foci dei fiumi la cui ampiezza sia inferiore a 900 metri.

- 1. 48.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 alle foci dei fiumi la cui ampiezza sia inferiore a 700 metri.

- 1. 49.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 alle foci dei

fiumi la cui ampiezza sia inferiore a 500 metri.

- 1. 50.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecese, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 alle foci dei fiumi la cui ampiezza sia superiore a 30 metri.

- 1. 51.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecese, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 alle foci dei fiumi la cui ampiezza sia superiore a 40 metri.

- 1. 52.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecese, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 alle foci dei fiumi la cui ampiezza sia superiore a 50 metri.

- 1. 53.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecese, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le aree golenali la cui estensione superficiale sia superiore a 2 chilometri quadrati.

- 1. 54.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecese, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le aree golenali la cui estensione superficiale sia superiore a 3 chilometri quadrati.

- 1. 55.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecese, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le aree golenali la cui estensione superficiale sia superiore a 4 chilometri quadrati.

- 1. 56.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecese, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le aree golenali la cui estensione lineare sia superiore a 2 chilometri.

- 1. 57.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecese, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le aree golenali la cui estensione lineare sia superiore a 3 chilometri.

- 1. 58.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecese, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le aree golenali la cui

estensione lineare sia superiore a 4 chilometri.

- 1. 59.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le aree golenali la cui profondità minima sia superiore a 30 metri.

- 1. 60.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le aree golenali la cui profondità minima sia superiore a 40 metri.

- 1. 61.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le aree golenali la cui profondità minima sia superiore a 50 metri.

- 1. 62.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le aree golenali la cui

profondità massima sia superiore a 30 metri.

- 1. 63.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le aree golenali la cui profondità massima sia superiore a 40 metri.

- 1. 64.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le aree golenali la cui profondità massima sia superiore a 50 metri.

- 1. 65.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le spiagge la cui profondità massima sia superiore a 30 metri.

- 1. 66.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni. Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le spiagge la cui profondità massima sia superiore a 40 metri.

- 1. 67.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le spiagge la cui profondità massima sia superiore a 50 metri.

- 1. 68.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le spiagge la cui profondità minima sia superiore a 30 metri.

- 1. 69.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le spiagge la cui profondità minima sia superiore a 40 metri.

- 1. 70.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le spiagge la cui profondità minima sia superiore a 50 metri.

- 1. 71.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le spiagge la cui estensione lineare sia superiore a 2 chilometri.

- 1. 72.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le spiagge la cui estensione lineare sia superiore a 3 chilometri.

- 1. 73.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le spiagge la cui estensione lineare sia superiore a 4 chilometri.

- 1. 74.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le spiagge la cui estensione superficiale sia superiore a 2 chilometri quadrati.

- 1. 75.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le spiagge la cui estensione superficiale sia superiore a 3 chilometri quadrati.

- 1. 76.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al comma 1 le spiagge la cui estensione

superficiale sia superiore a 4 chilometri quadrati.

- 1. 77.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i porti la cui profondità minima sia superiore a 30 metri.

- 1. 78.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i porti la cui profondità minima sia superiore a 40 metri.

- 1. 79.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i porti la cui profondità minima sia superiore a 50 metri.

- 1. 80.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i porti la cui profondità massima sia superiore a 30 metri.

- 1. 81.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i porti la cui profondità massima sia superiore a 40 metri.

- 1. 82.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i porti la cui profondità massima sia superiore a 50 metri.

- 1. 83.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i porti di estensione lineare superiore a 2 chilometri.

- 1. 84.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i porti di estensione lineare superiore a 3 chilometri.

- 1. 85.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i porti di estensione lineare superiore a 4 chilometri.

- 1. 86.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i porti di estensione superficiale superiore a 2 chilometri quadrati.

- 1. 87.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i porti di estensione superficiale superiore a 3 chilometri quadrati.

- 1. 88.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i porti di estensione superficiale superiore a 4 chilometri quadrati.

- 1. 89.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni in dissesto finanziario.

- 1. 90.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni con meno di trecentomila abitanti.

- 1. 91.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni con meno di duecentomila abitanti.

- 1. 92.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni con meno di centomila abitanti.

- 1. 93.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni con più di seimila abitanti.

- 1. 111.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni con più di tremila abitanti.

- 1. 112.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni con più di duemila abitanti.

- 1. 113.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni con meno di seimila abitanti.

1. 94. Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni con meno di tremila abitanti.

1. 95. Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni con meno di duemila abitanti.

1. 96. Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 i seni la cui profondità massima sia inferiore a 30 metri.

1. 114. Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 i seni la cui profondità massima sia inferiore a 40 metri.

1. 115. Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 i seni la cui profondità massima sia inferiore a 50 metri.

1. 116. Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 i seni la cui profondità minima sia inferiore a 30 metri.

1. 117. Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 i seni la cui profondità minima sia inferiore a 40 metri.

1. 118. Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 i seni la cui profondità minima sia inferiore a 50 metri.

1. 119. Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 i seni

di estensione superficiale superiore a 4 chilometri quadrati.

- 1. 120.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 i seni di estensione superficiale superiore a 3 chilometri quadrati.

- 1. 121.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 i seni di estensione superficiale superiore a 2 chilometri quadrati.

- 1. 122.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 i seni di estensione lineare superiore a 3 chilometri.

- 1. 123.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 i seni di estensione lineare superiore a 2 chilometri.

- 1. 124.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 i seni di estensione lineare superiore a 1 chilometro.

- 1. 125.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 le rade di estensione superficiale superiore a 4 chilometri quadrati.

- 1. 126.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.

Sopprimere il comma 3.

- 1. 97.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.

Al comma 3, sopprimere la parola: interessati.

- 1. 98.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.

Al comma 3, sopprimere le parole: tutte le aree e.

- 1. 99.** Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.

Al comma 3, sopprimere la parola: e i beni immobili e mobili.

- 1. 131.** Turroni.

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 6 MARZO 2001 — N. 871

Al comma 3, sopprimere la parola: immobili e.

1. 100. Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Al comma 3, sopprimere la parola: e mobili.

1. 101. Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Al comma 3, dopo le parole: appartenenti al demanio marittimo statale *aggiungere le seguenti:* lacuale e fluviale.

1. 134. Ciapусci.

Al comma 3, sopprimere le parole: e affidati in gestione agli enti, alle aziende dei mezzi meccanici e ai consorzi qualora non siano più effettivamente utilizzati per attività marittimo-portuale alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 102. Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Al comma 3, sopprimere le parole: agli enti.

1. 103. Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Al comma 3, sopprimere la parola: alle aziende dei mezzi meccanici.

1. 104. Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Al comma 3, sopprimere le parole: e ai consorzi.

1. 105. Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Al comma 3, sopprimere le parole: qualora non siano più effettivamente utilizzati per attività marittimo-portuale alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 106. Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Al comma 3, dopo le parole: marittimo-portuale *aggiungere le seguenti:* e turistico-ricreativa.

1. 132. Turroni.

Al comma 3, sopprimere le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 107. Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Al comma 3, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* a partire dal 1980.

1. 108. Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Al comma 3, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* a partire dal 1985.

1. 109. Turroni, De Benetti, Procacci, Lecce, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanno, Scalia, Saraceni.

Al comma 3, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* a partire dal 1990.

1. 110. Turroni, De Benetti, Procacci, Lecese, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Sono altresì trasferiti al demanio dei comuni le aree ed i beni dismessi appartenenti al demanio statale, nonché le loro pertinenze.

1. 135. Ciapusti.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 3813 — SENATORI PINTO ED ALTRI: PREVISIONE DI EQUA RIPARAZIONE IN CASO DI VIOLAZIONE DEL TERMINE RAGIONEVOLE DEL PROCESSO E MODIFICA DELL'ARTICOLO 375 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE (APPROVATA DAL SENATO) (7327) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: PARRELLI (3237)

(A.C. 7327 – Sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7327 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO I

**DEFINIZIONE IMMEDIATA
DEL PROCESSO CIVILE**

ART. 1.

(Pronuncia in camera di consiglio).

1. L'articolo 375 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 375. — (*Pronuncia in camera di consiglio*). — La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso;

2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la

notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332;

3) dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma dell'articolo 390;

4) pronunciare in ordine all'estinzione del processo in ogni altro caso;

5) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso è manifestamente fondato o quando riconosce di doverne pronunciare il rigetto per manifesta infondatezza dei motivi previsti nell'articolo 360.

La Corte, se ritiene che non ricorrono le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza.

Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1) e 4), e al secondo comma ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

**DEFINIZIONE IMMEDIATA
DEL PROCESSO CIVILE**

ART. 1

(Pronuncia in camera di consiglio).

Al comma 1, capoverso ART. 375, primo comma, numero 1), aggiungere, in fine, le parole: principale e di quello incidentale eventualmente proposto.

1. 1. Marotta.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 375, primo comma, sostituire il numero 5) con il seguente:

5) pronunciare sulla istanza di regolamento di competenza.

1. 2. Marotta.

Al comma 1, capoverso ART. 375, secondo comma, sostituire le parole da: quando il ricorso fino alla fine del comma con le seguenti: quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonché quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l'altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifestata infondatezza degli stessi.

1. 5. Marotta.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 375, secondo comma, sostituire le parole da: quando il ricorso fino alla fine del comma con le seguenti: quando riconosce di dovere pronunciare il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifestata infondatezza degli stessi.

1. 4. Marotta.

Al comma 1, capoverso ART. 375, quarto comma, sostituire le parole: al primo comma, numeri 1) e 4) con le seguenti: al primo comma, numeri 1), 4), 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione.

1. 3. Marotta.

(Approvato)

(A.C. 7327 – Sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7327 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO II

EQUA RIPARAZIONE

ART. 2.

(Diritto all'equa riparazione).

1. Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.

2. Nell'accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.

3. Il giudice determina la riparazione a norma dell'articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:

a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;

b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso la dichiarazione di cui deve essere disposta un'adeguata fase di pubblicità.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

CAPO II

EQUA RIPARAZIONE

ART. 2.

(Diritto all'equa riparazione)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, dà luogo al diritto ad un'equa riparazione.

2. 1. Pecorella, Saponara.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. È sempre disposta la pubblicazione del decreto che abbia riconosciuto un'equa riparazione.

2. 2. Pecorella, Saponara.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

2. 3. Marotta.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: anche attraverso la dichiarazione di cui deve essere disposta un'adeguata fase di pubblicità *con le seguenti*: anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione.

2. 4. Gazzilli, Saponara.

(Approvato)

(A.C. 7327 - Sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7327 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

(Procedimento).

1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare sulla responsabilità dei magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.

2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile.

3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

5. Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio, ovvero sino al termine che è a tale scopo assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti.

6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

(Procedimento).

Al comma 1, sostituire le parole: competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare sulla responsabilità dei *con le seguenti*: del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i.

3. 1. Gazzilli, Saponara.

(*Approvato*)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

3. 2. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(*Approvato*)

(A.C. 7327 – Sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7327 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

(Termine e condizioni di proponibilità).

1. La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

(Termine e condizioni di proponibilità).

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* un anno.

4. 1. Gazzilli, Saponara.

(A.C. 7327 - Sezione 5)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7327 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Comunicazioni).

1. Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità contabile, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

(Comunicazioni).

Al comma 1, sopprimere la parola: contabile.

5. 1. Gazzilli, Saponara.

(Approvato)

(A.C. 7327 - Sezione 6)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7327 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

(Norma transitoria).

1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei

diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare la domanda di cui all'articolo 3 della presente legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte europea. In tal caso, il ricorso alla corte d'appello deve contenere l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea.

2. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dell'articolo 3 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

(Norma transitoria).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.

6. 1. Gazzilli, Saponara.

(A.C. 7327 - Sezione 7)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7327 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

(Disposizioni finanziarie).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 1.270 milioni per l'anno 2000 e lire 7.623 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.

(Disposizioni finanziarie).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7 — 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valu-

tato in lire 12.705 milioni a decorrere dall'anno 2002 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 1. (terza formulazione) La Commissione.

(Approvato)

PROPOSTA DI LEGGE: S. 3399-3477-3554-3644-3672 — SENATORI: PAGANO ED ALTRI; MANIS ED ALTRI; BEVILACQUA ED ALTRI; CÒ ED ALTRI; RIPAMONTI E CORTIANA: ISTITUZIONE DELLA TERZA FASCIA DEL RUOLO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI E ALTRE NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLE UNIVERSITÀ (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA VII COMMISSIONE DEL SENATO) (5980) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: ANGELONI ED ALTRI (5495)

(A.C. 5980 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5980 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Professori di terza fascia).

1. È istituita la terza fascia dei professori universitari.

2. I ricercatori universitari di ruolo e coloro che saranno nominati in tale ruolo a seguito di procedure di reclutamento con bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli assistenti di ruolo ad esaurimento e i tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono inquadrati a domanda nella terza fascia dei professori universitari, previa verifica positiva, con modalità stabilite dagli atenei, dei titoli scientifici e dell'attività didattica svolta e documentata per almeno tre anni, anche non consecutivi. Le facoltà indiranno tre

sessioni di verifica al fine dell'inquadramento dei ricercatori nella terza fascia dei professori universitari.

3. In attesa della riforma organica dello stato giuridico della docenza universitaria, a coloro che saranno inquadrati nella terza fascia docente continuano ad applicarsi le norme rispettivamente vigenti in materia di trattamento economico e di stato giuridico, salvo quanto previsto dalla presente legge.

4. Per l'accesso alla terza fascia si applica la procedura di valutazione comparativa prevista per i ricercatori universitari dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, integrata con lo svolgimento di una prova didattica. Nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia i professori di terza fascia sono esonerati dalla prova didattica.

5. I professori di terza fascia sono componenti degli organi accademici e partecipano alle relative deliberazioni, eccetto quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g), della legge 3 luglio 1998, n. 210, concernenti le procedure per la nomina in ruolo dei professori di prima e seconda fascia, nonché quelle relative ai trasferi-

menti dei medesimi e alle designazioni dei componenti delle commissioni per la valutazione comparativa per la copertura di posti di prima e seconda fascia, e in genere, quelle relative alle persone dei professori di prima e seconda fascia.

6. Ai professori di terza fascia spetta l'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche; il loro elettorato passivo è regolato dagli statuti dei singoli atenei. È escluso l'elettorato passivo per le cariche di direttore, preside di facoltà, direttore di dipartimento.

7. Le accademie militari e gli istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze Armate possono attribuire gli insegnamenti nelle materie non militari anche ai professori di terza fascia appartenenti al settore scientifico-disciplinare cui afferiscono le predette materie, previo nulla osta del consiglio di facoltà. Presso le predette accademie e istituti, con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono rideterminati gli organici del personale docente con l'introduzione di posti per professori di terza fascia. I decreti prevedono altresì la contestuale riduzione di posti per professori di altre fasce ovvero dispongono che la copertura dei posti di terza fascia possa avvenire utilizzando le risorse resesi disponibili per la vacanza di altri posti nell'organico del personale docente, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei limiti posti dalla programmazione delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

8. La Scuola superiore della pubblica istruzione e la Scuola centrale tributaria possono attribuire insegnamenti e attività di ricerca, nell'ambito dei propri fini istituzionali, anche ai professori di terza fascia appartenenti al settore scientifico - disciplinare cui afferiscono le materie di insegnamento e ricerca, previo nulla osta del consiglio di facoltà.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(*Professori di terza fascia*).

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

1. Il ruolo dei ricercatori è trasformato in terza fascia dei professori universitari. I ricercatori, ai quali continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di trattamento economico e di stato giuridico, salvo quanto previsto dal presente articolo, assumono la denominazione di professori di terza fascia. Tale denominazione è assunta anche dagli assistenti di ruolo ad esaurimento e dai tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se assunti in servizio dopo il 1° agosto 1980 e con un triennio di attività didattica e scientifica maturato anche successivamente alla predetta data purché abbiano superato un concorso bandito ed espletato secondo le procedure previste dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255. Ai predetti assistenti e tecnici continuano ad applicarsi le norme rispettivamente vigenti in materia di trattamento economico e di stato giuridico, salvo quanto previsto dal presente articolo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i concorsi di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, qualora banditi dalle università, danno accesso a posti per professori di terza fascia, con stato giuridico e trattamento economico dei ricercatori universitari, salvo quanto previsto dalla presente legge.

1. 2. Lenti.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il ruolo dei ricercatori uni-

versitari è trasformato in terza fascia ed i ricercatori assumono la denominazione di professori di terza fascia. Tale denominazione è assunta anche dagli assistenti di ruolo ad esaurimento e dai tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. I ricercatori universitari e gli assistenti di ruolo ad esaurimento vengono inquadrati, a domanda, nella terza fascia dei professori universitari, previa verifica positiva, con modalità stabilite dagli atenei, dei titoli scientifici e dell'attività didattica svolta e documentata.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

1. 1. Napoli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: verifica positiva *con la seguente:* valutazione.

1. 3. Napoli.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono altresì inquadrati a domanda nella terza fascia dei professori universitari tutti coloro che, appartenendo alle categorie sopra citate, ma non potendo documentare attività didattica, superino un'apposita prova didattica, svolta con modalità stabilite dagli atenei.

1. 4. Napoli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: tre sessioni *con le seguenti:* un'unica sessione.

1. 5. Napoli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: dei ricercatori *con le seguenti:* degli aventi diritto ai sensi della presente legge.

1. 6. Napoli.

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai professori incaricati stabilizzati di cui al decreto legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito dalla legge 30 novembre 1973, n. 766.

1. 8. Napoli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. I professori di terza fascia possono essere inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze del 28 settembre 2000, n. 301. I professori non temporanei inquadrati nel predetto ruolo possono essere chiamati da sedi universitarie mediante procedura di trasferimento o inquadramento previa opzione anche per i corsi di nuova attivazione.

1. 9. Petrella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. I professori di terza fascia possono essere inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301. I professori non temporanei inquadrati nel predetto ruolo possono essere chiamati da sedi universitarie mediante procedura di trasferimento o inquadramento previa opzione anche per corsi di nuova attivazione. In ogni caso, le sopradette ipotesi di mobilità devono essere attuate nel rispetto dei settori scientifico-disciplinari di afferenza.

1. 10. Manzione

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Professori incaricati).

1. I professori incaricati vengono inquadrati, a domanda, nella seconda fascia dei professori universitari, previa verifica

positiva, con modalità stabilite dagli atenei, dei titoli scientifici e dell'attività didattica svolta e documentata.

2. Coloro che ottengono una verifica negativa vengono inquadrati, a domanda, nella terza fascia dei professori universitari.

3. In attesa della riforma organica dello stato giuridico della docenza universitaria, ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, verranno applicate le norme vigenti in materia di trattamento economico e di stato giuridico rispettiva-

mente per i professori di seconda e terza fascia.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede a carico dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001.

1. 01. Napoli.

PROGETTI DI LEGGE: S. 203-554-2425 – SENATORI SALVATO ED ALTRI E D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE UMANITARIA E DI DIRITTO DI ASILO (APPROVATO IN UN TESTO UNIFICATO DAL SENATO) (5381) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE NN. 3439-5463-5480-6018

(A.C. 5381 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

(Protezione della persona).

1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione e in armonia con le convenzioni o accordi internazionali a cui l'Italia aderisce.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

(Protezione della persona).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

1. 1. Lembo.

(Approvato)

(A.C. 5381 – sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO II

ASILO

ART. 2.

(Titolari del diritto di asilo).

1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è garantito:

a) allo straniero o all'apolide al quale è riconosciuto lo *status* di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951, resa esecutiva con la legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito indicata come Convenzione di Ginevra, e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, o che, comunque, trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;

b) allo straniero o all'apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale è rispettivamente

cittadino o residente abituale, in quanto si trova nell'effettiva necessità di salvare sé o i propri familiari dal pericolo attuale e diretto di subire nel territorio di tale Paese danni alla propria vita o sicurezza o libertà personale o ad altre libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

2. Salvo che si applichi una delle clausole di esclusione di cui all'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra, il diritto di asilo è esteso, su richiesta, al coniuge non legalmente separato e al figlio minore non coniugato del rifugiato, nonché alla persona stabilmente convivente con il rifugiato legalmente separato o non coniugato.

3. Nella presente legge, con il termine di « rifugiato » si intende qualsiasi straniero o apolide cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo, salvo che sia diversamente disposto.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE

CAPO II

ASILO

ART. 2.

(Titolari del diritto di asilo).

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di sesso aggiungere le seguenti: di orientamento sessuale, legati alla sessualità.

2. 6. Nardini, Bartolich.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

a-bis) alle donne straniere o apolidi che sono state vittime di violenza fisica o psicologica o sessuale per la loro appartenenza al genere femminile, o per le quali sussiste il pericolo di subire tali violenze;

a-ter) agli stranieri o apolidi che sono stati vittime di violenza fisica o psicologica o sessuale a motivo del loro orientamento sessuale o per i quali sussiste il pericolo di subire tali violenze.

2. 10. Moroni.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) allo straniero o all'apolide che, anche a causa di grave e non transitoria crisi dell'ordine pubblico, non possa avvalersi della protezione del paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale e si trovi nella necessità di salvare sé o i propri familiari dal pericolo di subire nel territorio di tale paese danni ingiusti alla propria vita o sicurezza o libertà personale o ad altre libertà democraticamente garantite dalla Costituzione italiana.

2. 2. Saraceni.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: danni aggiungere la seguente: illegittimi.

2. 11. Saraceni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: o ad altre libertà fino alla fine della lettera con le seguenti: o gli sia impedito o negato:

1) l'effettivo esercizio del diritto alla libertà di pensiero e di parola in modo discriminante rispetto ai suoi concittadini o rispetto ai diritti goduti dai cittadini del Paese di residenza abituale;

2) l'effettivo esercizio del diritto alla libertà di pensiero e di parola per motivi politici.

2. 9. Fontanini.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: o ad altre libertà fino alla fine della lettera con le seguenti: in conseguenza di gravi limitazioni dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione italiana.

2. 1. Moroni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ad altre libertà con le seguenti: gli sia impedito l'effettivo esercizio delle libertà.

* **2. 3.** Garra.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole ad altre libertà con le seguenti: gli sia impedito l'effettivo esercizio delle libertà.

* **2. 8. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

2. 4. Garra.

Al comma 2, sostituire le parole da: non legalmente separato fino alla fine del comma con le seguenti: o alla persona stabilmente convivente con il rifugiato, nonché ai figli minori.

2. 7. Bartolich, Moroni.

Al comma 2, sostituire le parole da: e al figlio minore fino alla fine del comma con le seguenti: , ai figli minori e alla persona stabilmente convivente con il rifugiato, anche se con lui non coniugato.

2. 12. Saraceni.

Al comma 2, sopprimere le parole da: , nonché alla persona fino alla fine del comma.

2. 5. Garra.

Sopprimere il comma 3.

2. 13. Lembo, Landi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (*Cause ostative al riconoscimento del diritto di asilo*) — 1. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato allo straniero che intende chiedere il riconoscimento dell'asilo politico quando, da riscontri obiettivi o comunque acquisiti dalla polizia di frontiera, risulta che il richiedente:

a) è già riconosciuto rifugiato in altro Stato nel quale ha acquisito il diritto di asilo. In ogni caso non è consentito il respingimento verso lo Stato nel quale si ritiene possa essere esposto ai pregiudizi di cui all'articolo 2, comma 1;

b) proviene da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che ha aderito alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, nel quale ha trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito dal relativo territorio sino alla frontiera. In ogni caso non è consentito il respingimento verso lo Stato nel quale si ritiene possa essere esposto ai pregiudizi di cui all'articolo 2, comma 1;

c) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo F), della citata Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951;

d) è stato in precedenza condannato in Italia per uno dei delitti previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 381, comma 2, del codice di procedura penale o è stato destinatario di misure di prevenzione o risulta appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico di stupefacenti ovvero ad organizzazioni terroristiche;

e) è stato destinatario di mandato di cattura internazionale da parte di un paese membro dell'Unione europea.

2. 01. Garra.

(A.C. 5381 - sezione 3)**ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 3.**

(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, è costituita la Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominata « Commissione centrale », alla quale è affidato il compito di esaminare e decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi della presente legge, sulla permanenza o cessazione dell'asilo e su ogni altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo conferitale dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione. In ogni caso la Commissione centrale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. La Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni ed è presieduta da un prefetto. La nomina a presidente della Commissione centrale è rinnovabile per una sola volta consecutivamente. I componenti della Commissione centrale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima.

3. La Commissione centrale si articola in tre sezioni, presiedute rispettivamente da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata e da un dirigente del Ministero dell'interno con qualifica di viceprefetto. Le disposizioni del regolamento emanato ai sensi del presente articolo devono comunque tenere conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello *status* di rifugiato e alle condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo.

4. Ciascuna sezione è composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del Ministero dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica di vicequestore, e da un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ciascuna amministrazione interessata designa un membro supplente per ogni componente della Commissione. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa un supplente per l'esperto in materia di diritti civili ed umani. In caso di parità di voti prevale la decisione espressa con il voto del presidente. Le sezioni possono deliberare con la partecipazione di tre componenti. Quando se ne ravvisa la necessità, una o più sezioni della Commissione centrale possono svolgere la propria attività in sede locale con il supporto amministrativo della prefettura competente per territorio. Per ciascuna sezione le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a viceprefetto aggiunto.

5. Alle sedute delle sezioni può partecipare un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con funzioni consultive.

6. Con le modalità indicate al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri può istituire ulteriori sezioni qualora il consiglio di presidenza di cui al comma 10 ne rilevi motivatamente l'esigenza.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione della Commissione centrale e delle sezioni, anche con riferimento agli adempimenti derivanti dal contenzioso, l'assegnazione di personale, i collegamenti di carattere internazionale relativi alle attività della

Commissione medesima, nonchè le indennità di presenza ai presidenti e ai componenti della stessa. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione dei progetti di collaborazione di cui all'articolo 4, comma 2.

8. Il personale assegnato per le esigenze della Commissione centrale è messo a disposizione dalla direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, che assicura i compiti di segreteria della Commissione medesima.

9. Il presidente e tutti gli altri membri della Commissione centrale e gli altri funzionari designati a presiedere ciascuna sezione sono collocati in posizione di fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nella carica e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive.

10. Nell'ambito della Commissione centrale è istituito il consiglio di presidenza, composto dai presidenti delle singole sezioni e dal presidente della Commissione, che lo presiede. Possono partecipare al consiglio di presidenza, su invito del presidente della Commissione e con funzione consultiva, anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani di cui al comma 4 e un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il consiglio di presidenza all'inizio di ciascun anno stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle domande di asilo nonchè i criteri di massima per il funzionamento delle sezioni, di cui coordina le attività, determinando le modalità ed i mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della Commissione centrale, dei delegati di cui al comma 11 e del personale assegnato.

11. Il consiglio di presidenza attribuisce la delega per lo svolgimento del pre-esame di cui all'articolo 6 ad almeno due funzionari di ciascuna prefettura secondo i criteri e le modalità temporali nonchè territoriali determinati in relazione alle effettive necessità.

12. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il presidente della Commissione centrale trasmette al Presidente del Consiglio

dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e dell'interno una relazione sull'attività svolta dalla Commissione nell'anno precedente, formulando eventuali proposte nelle materie di competenza. Entro il mese di giugno il Governo trasmette al Parlamento copia di tale relazione con le proprie osservazioni. Le competenti Commissioni parlamentari esaminano il documento entro trenta giorni dalla sua ricezione, esprimendosi sul suo contenuto con proprio parere.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 3.

(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: alla quale è affidato fino alla fine del comma con le seguenti: che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e secondo il principio di legalità. Alla Commissione stessa è affidato il compito di esaminare e decidere sulle domande di asilo presentate, ai sensi della presente legge, sull'esistenza dei requisiti per godere del diritto di asilo come sulla permanenza o sulla cessazione del diritto medesimo o su ogni altra funzione, anche consultiva, conferita dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione.

3. 2. Garra

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: In ogni caso la Commissione centrale con le seguenti: La Commissione ha sede presso il Ministero dell'interno e, in ogni caso, .

* **3. 8. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: In ogni caso la Commissione centrale *con le seguenti:* La Commissione ha sede presso il Ministero dell'interno e, in ogni caso,

* 3. 19. Lembo, Anedda.

(*Approvato*)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In casi di evidente rilevanza politica ai fini della sicurezza nazionale e della salvaguardia dei rapporti internazionali, la decisione sulla domanda di asilo è adottata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

3. 3. Armaroli, Anedda, Lembo.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: presiedute rispettivamente *fino alla fine del comma con il seguente periodo:* Il Presidente della Commissione presiede di diritto la prima sezione e le altre due sono presiedute da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata.

3. 15. Fontanini.

Al comma 4, primo periodo, premettere le parole: Oltre al Presidente,

3. 16. Fontanini.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: sezione *aggiungere le seguenti:* oltre al Presidente,

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo la parola: esperto *aggiungere le seguenti:* dipendente pubblico.

3. 9. (*da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento*)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole di vicequestore *con le seguenti:* di primo dirigente.

* 3. 1. Moroni.

(*Approvato*)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole di vicequestore *con le seguenti:* di primo dirigente.

* 3. 4. Manzione, Scoca.

(*Approvato*)

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

** 3. 10. (*da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento*)

(*Approvato*)

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

** 3. 20. Lembo, Anedda.

(*Approvato*)

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ovvero dei singoli ministeri.

3. 17. Fontanini.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: indennità di presenza *con le seguenti:* indennità di funzione, spettanti ai sensi dei contratti collettivi vigenti,

3. 11. (*da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento*)

(*Approvato*)

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

* **3. 12. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

(Approvato)

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

* **3. 21. Lembo, Anedda.**

(Approvato)

Al comma 9, sostituire le parole: fuori ruolo nelle *con le seguenti:* comando o distacco dalle.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: nella carica *con le seguenti:* nell'incarico.

3. 13. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

Al comma 10, sopprimere il terzo periodo.

3. 5. Nardini.

Al comma 10, terzo periodo sostituire le parole: nella valutazione *con le seguenti:* nell'esame.

3. 18. Saraceni.

Al comma 10, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: entro i limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dell'interno.

* **3. 14. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

(Approvato)

Al comma 10, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: entro i limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dell'interno.

* **3. 22. Lembo, Anedda.**

(Approvato)

Sopprimere il comma 11.

3. 6. Nardini.

Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Analoga copia viene trasmessa alla Presidenza delle giunte regionali.

3. 23. Zacchera, Lembo.

(A.C. 5381 – sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

(Presentazione della domanda di asilo).

1. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora.

2. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ot-

tenere informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre nonchè di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove necessario, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo possono avvalersi di un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse debbono essere informate di tale facoltà.

3. Quando la domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda stessa, una volta concluso positivamente il pre-esame ai sensi dell'articolo 6, autorizza lo straniero a soggiornare nel territorio della Repubblica, con l'obbligo di stabilire un suo domicilio anche ai fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge nel territorio dello Stato e con obbligo di recarsi entro otto giorni alla questura competente per territorio. La domanda è trasmessa con l'allegata documentazione alla Commissione centrale e in copia alla questura.

4. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale.

5. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio dello Stato e indicare il luogo di residenza. L'autorità di pubblica sicurezza, ove necessario, dispone

i controlli per la verifica della veridicità delle informazioni fornite dal richiedente asilo.

6. Al richiedente asilo sono consentiti l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato fino al trentesimo giorno successivo alla notifica della decisione sulla sua domanda da parte della Commissione centrale, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 10; il Ministro dell'interno provvede, con proprio decreto, a determinare le misure opportune e necessarie per assicurare la reperibilità del richiedente asilo fino al compimento del suddetto termine.

7. Il questore, previo ritiro del passaporto o di altro documento di riconoscimento o di viaggio di cui è in possesso lo straniero, rilascia il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e una copia autenticata del passaporto o documento trattenuto.

8. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui è fatta menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del nucleo familiare.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 4.

(Presentazione della domanda di asilo).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: sempreché si tratti di soggetto che non sia entrato o permanga nel territorio italiano illegalmente o clandestinamente.

4. 10. Garra.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 e al comma

6 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel caso in cui lo straniero presenti, all'arrivo in Italia, domanda di asilo, e il vettore di linea di nazionalità italiana abbia dato, immediatamente segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera.

4. 2. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Moroni.

(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: deve con la seguente: può.

4. 11. Nardini.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: di ottenere aggiungere le seguenti: , mediante appositi prestampati,

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: richiedere l'assistenza aggiungere le seguenti:, a proprie spese,

4. 22. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvata la prima parte)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: di ottenere aggiungere le seguenti: , mediante appositi moduli o altra documentazione idonea,

4. 30. Lembo, Anedda.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , il cui onorario è a suo carico. Nel caso in cui sia oggettivamente dimostrabile che il richiedente asilo sia sprovvisto di mezzi economici, la Commissione provvede, qualora reputi vi sia l'esigenza, all'assegnazione di un avvocato d'ufficio il cui onorario è a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. 26. Fontanini.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: necessario con la seguente: possibile.

*** 4. 23. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

(Approvato)

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: necessario con la seguente: possibile.

*** 4. 31.** Lembo, Anedda.

(Approvato)

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale con le seguenti: di altra lingua a lui comprensibile.

4. 12. Nardini.

Al comma 2, sopprimere il quinto periodo.

4. 14. Lembo, Landi.

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: organizzazioni non governative aggiungere le seguenti: , associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità di tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali, ovvero di assistenza agli immigrati.

4. 13. Nardini.

Al comma 2, sopprimere il sesto ed il settimo periodo.

4. 1. Giovanardi.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: possono avvalersi di un'assistenza adeguata e specifica con le seguenti: ove possibile, si avvalgono di un'assistenza.

4. 29. Fontanini.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: possono avvalersi *con le seguenti:* , ove possibile, si avvalgono.

* **4. 24. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

(Approvato)

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: possono avvalersi *con le seguenti:* , ove possibile, si avvalgono.

* **4. 32. Lembo, Anedda.**

(Approvato)

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , una volta concluso positivamente il pre-esame ai sensi dell'articolo 6,

4. 15. Nardini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: a soggiornare *con le seguenti:* all'ingresso.

4. 16. Manzione, Scoca.

(Approvato)

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'avvenuta presentazione della domanda non preclude al richiedente la possibilità di inviare o depositare, presso ogni questura o direttamente all'autorità competente per le decisioni o per il pre-esame, memorie integrative o nuovi documenti. La questura che li riceve dovrà trasmetterli senza indugio all'autorità competente.

4. 17. Nardini.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: nel territorio dello Stato e indicare il luogo di residenza *con le seguenti:* e indicare un domicilio nel territorio dello Stato.

4. 28. Saraceni.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: luogo di residenza *con la seguente:* domicilio.

4. 7. Moroni.

(Approvato)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: luogo di residenza *con la seguente:* proprio domicilio.

4. 19. Nardini, Pisapia.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: residenza *con la seguente:* domicilio.

* **4. 8. Moroni.**

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: residenza *con la seguente:* domicilio.

* **4. 18. Manzione, Scoca.**

Al comma 6, dopo le parole: Al richiedente asilo *aggiungere le seguenti:* , che non abbia altro titolo per soggiornare nel territorio dello Stato,

4. 3. Moroni.

Al comma 6, dopo le parole: salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 10 *aggiungere le seguenti:* , ovvero fino al quindicesimo giorno successivo alla espressa rinuncia da parte dell'interessato alla richiesta d'asilo.

4. 4. Moroni.

Al comma 6, sopprimere le parole da: il Ministro dell'interno *fino alla fine del comma.*

* **4. 9. Moroni.**

(Approvato)

Al comma 6, sopprimere le parole da: il Ministro dell'interno fino alla fine del comma.

* 4. 21. Manzione, Scoca.

(Approvato)

Al comma 7, sostituire le parole: è in possesso lo straniero con le seguenti: lo straniero sia eventualmente in possesso.

4. 20. Nardini.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al richiedente asilo in possesso di permesso di soggiorno ad altro titolo o di carta di soggiorno si applicano in ogni caso le disposizioni più favorevoli previste per i titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

4. 5. Moroni.

Al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: In tutti i casi, qualora siano presenti in Italia familiari del richiedente asilo privi di altro permesso di soggiorno valido, a ciascuno di essi è rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

4. 6. Moroni.

Al comma 8, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: di cui all'articolo 2.

* 4. 25. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

Al comma 8, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: di cui all'articolo 2.

* 4. 33. Lembo, Anedda.

(Approvato)

(A.C. 5381 - sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Minori non accompagnati richiedenti asilo).

1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente legge, i minori di anni diciotto, privi in Italia di un parente o di un affine entro il quarto grado, di età non inferiore agli anni diciotto, ovvero di persona cui sia stata formalmente attribuita la potestà tutoria.

2. Qualora la domanda d'asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento. Il presesame di cui all'articolo 6 è limitato all'individuazione dello Stato competente per l'esame della domanda.

3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità sugli altri.

4. Non è ammesso il ricongiungimento familiare del minore non accompagnato richiedente asilo sino all'eventuale riconoscimento allo stesso del diritto di asilo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 5.

(Minori non accompagnati richiedenti asilo).

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'ufficio del giudice tutelare competente per territorio procede

alla nomina del tutore appena ricevuta notizia della presenza del minore non accompagnato richiedente asilo e comunque entro un termine massimo di quindici giorni.

5. 1. Moroni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il tutore del minore non accompagnato richiedente asilo può conferire delega per atti specifici inerenti il procedimento per il riconoscimento del diritto d'asilo ad uno degli appartenenti alle organizzazioni non governative di cui all'articolo 4, comma 2.

5. 2. Moroni.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: o all'adozione del provvedimento di impossibilità temporanea di rimpatrio di cui all'articolo 9, salvo che il ricongiungimento possa essere autorizzato in base ad altre disposizioni vigenti.

5. 3. Moroni.

(A.C. 5381 - sezione 6)

**ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 6.

(Pre-esame della domanda).

1. La domanda di asilo, presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, è soggetta ad un pre-esame, volto ad accertare preliminarmente se l'Italia sia lo Stato competente per l'esame della domanda in applicazione delle convenzioni internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal caso, se la domanda sia ammissibile ai sensi del comma 4 del presente articolo e, in caso affermativo, se la domanda sia non manifestamente infondata ai sensi del comma 5.

2. Il pre-esame, di cui è redatto verbale, è svolto, nei due giorni successivi alla presentazione della domanda, presso i posti di frontiera o presso le questure individuati dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 14, comma 1. Competente allo svolgimento del pre-esame è un delegato della Commissione centrale, che si avvale di un funzionario di polizia di frontiera o di un funzionario della questura e, se necessario, di un interprete. Al pre-esame può intervenire un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o, su indicazione di quest'ultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non governative di cui all'articolo 4, comma 2. Il delegato della Commissione centrale comunica tempestivamente all'Alto Commissariato o alla organizzazione dallo stesso indicata l'inizio del pre-esame. Qualora la domanda di asilo sia presentata presso posti di frontiera o presso questure non indicati nel predetto decreto del Ministro dell'interno, il funzionario di polizia avvia, immediatamente, il richiedente asilo alla questura più vicina, abilitata allo svolgimento del pre-esame.

3. Al richiedente asilo non è consentito l'ingresso o la libera circolazione nel territorio nazionale per il tempo necessario allo svolgimento del pre-esame, salvo che ne abbia altro titolo e salvo quanto stabilito nel comma 9. Gli interessati sono assistiti con le modalità previste dall'articolo 14, commi 1 e 2.

4. La domanda può essere dichiarata inammissibile dal delegato della Commissione centrale, sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della Commissione stessa, qualora il richiedente:

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata protezione;

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia, senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale

il tempo necessario per il transito attraverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana;

c) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune sempre che non ricorrono le condizioni previste dall'articolo 705, comma 2, del codice di procedura penale, o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, come previsto dall'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra;

d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui alla lettera c) da un tribunale internazionale istituito in applicazione di accordi internazionali cui l'Italia aderisce;

e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero quando lo stesso richiedente appartenga ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero qualora sia stata applicata anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

f) risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di respingimento della domanda devono essere ponderate l'attuale pericolosità per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravità delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere in caso di respingimento.

5. La domanda è dichiarata manifestamente infondata dal delegato della Commissione quando, tenuto conto degli atti dell'Unione europea, anche non vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive

della Commissione centrale di cui all'articolo 3, comma 10, e sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della medesima Commissione, risulti in particolare che:

a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli che sono a fondamento del diritto di asilo, ai sensi della presente legge;

b) le dichiarazioni o gli elementi posti a fondamento della domanda sono del tutto inconsistenti, generici e privi di sostanza;

c) la domanda è priva di credibilità in quanto incoerente e contraddittoria o inverosimile;

d) la domanda è chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale ovvero al fine di evitare l'adozione di tale provvedimento.

6. La domanda è comunque ritenuta ammissibile e non manifestamente infondata, nel caso in cui per il richiedente asilo sussista l'impossibilità di essere riammesso nello Stato di provenienza o il pericolo di un pregiudizio per la vita o per la libertà personale o il pericolo di incorrere in trattamenti inumani o degradanti ovvero il rischio di essere rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere esposto ad analoghe situazioni di pericolo.

7. I provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità o la manifesta infondatezza della domanda o con cui si decide di attribuire all'Italia l'esame della domanda o di chiedere il trasferimento della domanda ad altro Stato sono adottati dal delegato della Commissione centrale con atto scritto e motivato e consegnato entro ventiquattro ore all'interessato unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta, recante anche le modalità di impugnazione.

8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il pre-esame si sia concluso positivamente. In caso di esito negativo il funzionario di frontiera o quello di questura provvede al respingimento.

mento immediato o all'espulsione del richiedente asilo, ove questi non abbia altro titolo a permanere nel territorio nazionale e presti il suo consenso, notificandogli il provvedimento stesso. Negli altri casi il funzionario di frontiera o quello di questura dispone il trattenimento presso la più vicina sezione speciale nei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 12, chiedendo entro quarantotto ore la convalida del provvedimento al giudice del tribunale in composizione monocratica, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Il giudice nel procedimento di convalida valuta anche la legittimità ed il merito del provvedimento negativo del funzionario delegato della Commissione centrale. In caso di convalida del provvedimento si procede al respingimento immediato o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell'interessato qualora ricorrono le condizioni previste dall'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso il ricorso per Cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

9. Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due giorni dalla presentazione della stessa o il delegato della Commissione ritenga che il procedimento non possa concludersi entro tale periodo ovvero ricorrono particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari, nonché nelle more dell'allontanamento dal territorio dello Stato del richiedente, il questore o il dirigente del posto di frontiera possono disporre il trattenimento del richiedente, ove non abbia altro titolo per l'ingresso o il soggiorno, presso la più vicina sezione speciale per i richiedenti asilo nei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui al comma 12. Per il trattenimento si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

10. In caso di mancata convalida, da parte del pretore, del provvedimento di trattenimento adottato dal funzionario di polizia o di scadenza dei termini previsti dal comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al richiedente asilo ed ai suoi familiari è concesso permesso di soggiorno per la conclusione del pre-esame. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza, presso le strutture di accoglienza del comune ove sono autorizzati a soggiornare, dal cui territorio hanno l'obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione della competente questura sino alla conclusione del pre-esame. Tale obbligo è esteso anche ai casi in cui il richiedente asilo e i suoi familiari non necessitino di assistenza ed abbiano quindi eletto un proprio domicilio. L'autorità di pubblica sicurezza adotta le misure opportune ad assicurare la reperibilità del richiedente asilo fino al compimento del termine stabilito. L'allontanamento arbitrario dal territorio comunale determina il trattenimento dell'interessato nella sezione speciale del centro di permanenza di cui al comma 9 con le modalità indicate nel medesimo comma.

11. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 650 del codice penale, in caso di allontanamento arbitrario dal centro di permanenza ovvero dal domicilio eletto si intende che l'interessato abbia rinunciato alla domanda di asilo.

12. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sezioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, separate dal resto del centro e con ogni possibile agevolazione della vita familiare e sociale compatibile con la vigilanza. Le modalità per la gestione delle sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale.

13. In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso di richiedenti asilo che non consenta l'espletamento del pre-esame nei due giorni successivi alla domanda nè l'avvio degli stessi alle sezioni

speciali dei centri di permanenza di cui al comma 12, né il ricovero presso le strutture previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e qualora la situazione richieda comunque la predisposizione di particolari e urgenti misure al fine di garantire una loro adeguata accoglienza e assistenza, il prefetto competente per territorio può esercitare le attività previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e relative disposizioni di attuazione, realizzando, ove necessario, strutture provvisorie di ricovero. Per il trattamento dei richiedenti asilo nelle predette strutture provvisorie di accoglienza si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 6.

(Pre-esame della domanda).

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: un delegato della Commissione centrale *con le seguenti:* uno dei delegati di cui all'articolo 3, comma 11,

6. 40. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il richiedente asilo deve essere sentito personalmente dal delegato della Commissione centrale

6. 41. Moroni.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: Al pre-esame può intervenire *aggiungere le seguenti:* un difensore di fiducia eventualmente nominato dallo straniero e.

6. 12. Moroni.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: Al pre-esame può intervenire *aggiungere le seguenti:* un difensore di fiducia eventualmente nominato dal richiedente asilo e.

6. 19. Nardini, Pisapia.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: non governative *aggiungere le seguenti:* o associazioni.

6. 20. Nardini.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: non considerandosi tale *con le seguenti:* eccedente di oltre due mesi.

6. 2. Saraceni.

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole da: un grave delitto *fino a:* codice di procedura penale *con le seguenti:* per un qualsiasi reato di natura non colposa commesso all'estero.

6. 34. Armaroli, Anedda, Lembo.

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: delitto di diritto comune *aggiungere le seguenti:* ai sensi del terzo comma dell'articolo 8 del codice penale.

6. 22. Nardini, Pisapia.

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: del codice di procedura penale *aggiungere le seguenti:* e del terzo comma dell'articolo 8 del codice penale.

6. 23. Nardini, Pisapia.

(Approvato)

Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: se la domanda è stata pre-

sentata, senza giustificato motivo, dopo oltre sei mesi dall'ingresso nel territorio dello Stato e successivamente ad un provvedimento di espulsione, la sua credibilità può essere valutata con maggiore rigore da un giudice a cui sia garantita l'autonomia e l'indipendenza dal potere esecutivo e a seguito di un processo in cui sia rispettato il diritto di difesa e i diritti previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

6. 21. Nardini.

Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: delitti previsti *con le seguenti:* delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

6. 3. Saraceni.

Al comma 4, lettera e), sostituire le parole da: dall'articolo 380 *fino alla fine della lettera con le seguenti:* dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

6. 24. Nardini.

Al comma 4, lettera e), sopprimere le parole: o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato.

6. 4. Saraceni.

Al comma 4, sopprimere la lettera f).

6. 25. Nardini.

Al comma 4, lettera f), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: sulla base di specifiche e concrete circostanze.

6. 5. Saraceni.

Al comma 4, lettera f), secondo periodo, sostituire le parole: l'attuale pericolosità *con le seguenti:* l'attualità del pericolo.

6. 6. Saraceni.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) sia stato destinatario di mandato di cattura internazionale da parte di un Paese membro dell'Unione europea.

6. 18. Garra

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

6. 10. Moroni.

Al comma 6, sostituire le parole da: nel caso *fino alla fine del comma con le seguenti:* solo nel caso in cui si dimostri oggettivamente che il richiedente asilo versa in una situazione di estremo pericolo per la sua vita o per la sua libertà personale.

6. 35. Armaroli, Anedda, Lembo.

Al comma 6, sopprimere le parole: o degradanti.

6. 1. Giovanardi.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Quando l'esame preliminare e il presesame si concludono positivamente, la domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame ai sensi dell'articolo 7.

6. 7. Saraceni.

Al comma 7, dopo le parole: lingua a lui conosciuta aggiungere le seguenti: o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo.

6. 13. Moroni.

(Approvato)

Al comma 7, dopo le parole: lingua a lui conosciuta aggiungere le seguenti: ovvero, in mancanza, in inglese o francese o spagnolo o arabo.

6. 28. Manzzone, Scoca.

Al comma 7, sopprimere le parole: , recante anche le modalità di impugnazione.

6. 48. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 7, sostituire le parole: recante anche le modalità di impugnazione con le seguenti: nonché all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il provvedimento contiene altresì le opportune comunicazioni sugli sviluppi del procedimento ai sensi del comma 8.

6. 36. Saraceni.

(Approvata la prima parte)

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. In caso di esito negativo, i relativi provvedimenti sono adottati con atto scritto e motivato, consegnato entro 24 ore all'interessato unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta, nonché all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il provvedimento contiene altresì l'avvertimento che, ove l'interessato presta il suo consenso, egli sarà immediatamente respinto o allontanato dal territorio dello Stato, altrimenti sarà trattenuato, nelle more del procedimento di convalescenza di cui al comma seguente, presso la più vicina sezione speciale dei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 11.

6. 8. Saraceni.

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il delegato della Commissione abbia rilevato che l'Italia sia lo Stato competente e che la domanda sia ammissibile e non manifestamente infondata. Nel caso in cui il delegato della Commissione consideri che ci siano

elementi validi per ritenere che l'Italia non sia lo Stato competente per l'esame della domanda, la domanda viene trasmessa all'Unità Dublino del Ministero dell'interno. In questo caso il richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il questore competente rilascia un permesso di soggiorno in attesa di determinazione dello Stato competente, ai sensi della convenzione di Dublino. Per quanto riguarda la reperibilità del richiedente, si applicano i commi 3 e 5 dell'articolo 4 della presente legge. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza della domanda, il funzionario di frontiera provvede al respingimento immediato o il questore all'esecuzione dell'espulsione, disposta dal prefetto, del richiedente asilo, ove questi non abbia altro titolo a permanere nel territorio nazionale, notificandogli il provvedimento stesso, qualora dall'atto scritto e motivato di cui al comma 7 risulti verificata almeno una delle seguenti condizioni:

a) risultati da precedenti accertamenti la falsità della identità e della cittadinanza dichiarata ai fini della domanda di asilo;

b) il richiedente abbia presentato la domanda di asilo dopo la convalida del trattenimento in un centro di permanenza temporanea ed assistenza ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

c) qualora il richiedente asilo presta espressamente il suo consenso.

8-bis. Il regolamento di attuazione di cui al comma 7 dell'articolo 3 definisce le modalità di comunicazione al richiedente, in lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo, delle conseguenze del consenso e della mancata prestazione dello stesso. Ne-gli altri casi il funzionario di frontiera o il questore dispone il trattenimento presso la più vicina sezione specializzata disponibile dei centri di permanenza temporanea e di assistenza di cui al comma 12, ovvero, qualora questo sia già stato disposto ai sensi del comma 9, la sua prosecuzione,

chiedendo comunque entro 48 ore la convalida del provvedimento al giudice di tribunale in funzione monocratica. Il giudice valuta nel provvedimento di convalida, anche la legittimità ed il merito della decisione negativa del delegato della Commissione. Per quanto applicabili, si seguono le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In caso di convalida del provvedimento si procede al respingimento immediato o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell'interessato, qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso il ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento. In caso di mancata convalida del provvedimento si procede come nei casi di esito positivo del pre-esame.

6. 49. La Commissione.

(Approvato)

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il delegato della Commissione abbia rilevato che l'Italia sia lo Stato competente e che la domanda sia ammissibile e non manifestamente infondata. Nel caso in cui il delegato della Commissione consideri che ci siano elementi validi per ritenere che l'Italia non sia lo Stato competente per l'esame della domanda, la domanda viene trasmessa all'Unità Dublino del Ministero dell'interno. In questo caso il richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il questore competente rilascia un permesso di soggiorno in attesa di determinazione dello Stato competente, ai sensi della convenzione di Dublino. Per quanto riguarda la reperibilità del richiedente, si applicano i commi 3 e 5 dell'articolo 4. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza della domanda, il funzionario di frontiera o il questore, ove

il richiedente non abbia altro titolo ad entrare o permanere nel territorio nazionale, provvedono al respingimento immediato o all'esecuzione dell'espulsione disposta dal prefetto, a condizione che il richiedente dia il suo consenso scritto. Il regolamento di attuazione di cui al comma 7 dell'articolo 3 definisce le modalità di comunicazione al richiedente, in lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo, delle conseguenze del consenso e della mancata prestazione dello stesso. Nel caso in cui il richiedente non presti il suo consenso il questore dispone il trattenimento presso la più vicina sezione specializzata disponibile dei centri di permanenza temporanea e di assistenza di cui al comma 11, ovvero, qualora questo sia stato già disposto ai sensi del comma 9, la sua prosecuzione, chiedendo comunque entro 48 ore la convalida del provvedimento al giudice del tribunale in composizione monocratica. Il giudice valuta, nel provvedimento di convalida, anche la legittimità ed il merito della decisione negativa del delegato della Commissione. Per quanto applicabili si seguono le previsioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In caso di convalida del provvedimento si procede al respingimento immediato o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell'interessato, qualora ricorrano le condizioni previste del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso il ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento. In caso di mancata convalida del provvedimento si procede come nei casi di esito positivo del pre-esame.

6. 14. Moroni.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il pre-esame si sia concluso positivamente. Nel caso in cui il delegato della Commissione consideri

che ci siano elementi validi per ritenere che l'Italia non sia lo Stato competente per l'esame della domanda, la domanda viene trasmessa all'Unità Dublino del Ministero dell'interno. In questo caso il richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il questore competente rilascia un permesso di soggiorno in attesa di determinazione dello Stato competente, ai sensi della convenzione di Dublino. Per quanto riguarda la reperibilità del richiedente, si applicano i commi 3 e 5 dell'articolo 4. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza della domanda, e qualora il richiedente non abbia altro titolo a permanere sul territorio nazionale, il funzionario di frontiera o il prefetto dispongono rispettivamente il respingimento o l'espulsione. Il funzionario di frontiera o il questore danno esecuzione ai provvedimenti indicati, qualora il richiedente non abbia, entro le ventiquattro ore dalla notifica, proposto impugnazione, anche personalmente e in una lingua a lui conosciuta, congiuntamente o disgiuntamente, avverso la decisione del delegato della Commissione o il provvedimento di respingimento o espulsione. In tal caso il questore dispone il trattenimento presso la più vicina sezione specializzata disponibile nei centri di permanenza temporanea e di assistenza di cui al comma 11, ovvero qualora questo sia già stato disposto ai sensi del comma 9, la sua prosecuzione, chiedendo comunque entro 48 ore la convalida del provvedimento al giudice del tribunale in funzione monocratica. Il giudice, nel provvedimento di convalida, valuta anche la legittimità ed il merito della decisione del delegato della Commissione. Per quanto applicabili si seguono le previsioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In caso di convalida del provvedimento si procede al respingimento immediato o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell'interessato qualora ricorrono le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso il ricorso per cassazione. La presentazione del ri-

corso non sospende l'esecuzione del provvedimento. In caso di mancata convalida del provvedimento si procede come nei casi di esito positivo del pre-esame.

6. 15. Moroni.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il delegato abbia rilevato che l'Italia sia lo Stato competente e che la domanda sia ammissibile e non manifestamente infondata. Nel caso in cui il delegato della Commissione rilevi che l'Italia non sia lo Stato competente ai sensi del comma 1, la domanda è trasmessa al Ministero dell'Interno per l'esame ai sensi della Convenzione di Dublino. In tal caso il richiedente è provvisoriamente ammesso nel territorio nazionale e il questore competente rilascia un permesso di soggiorno in attesa di determinazione dello Stato competente. Per la reperibilità del richiedente si applicano i commi 3 e 5 dell'articolo 4. Il funzionario di frontiera o il questore, se dichiarano la domanda inammissibile o manifestamente infondata, provvedono al respingimento immediato o all'espulsione del richiedente che non abbia titolo per entrare o permanere nel territorio nazionale e che presti il suo consenso in forma scritta o con dichiarazione raccolta a verbale. Ove il richiedente non presta il consenso al respingimento o all'espulsione e non offre sufficienti garanzie in ordine alla sua reperibilità e al suo mantenimento, il questore ne dispone il trattenimento presso la più vicina sezione specializzata disponibile dei centri di permanenza temporanea e di assistenza di cui al comma 11, ovvero, qualora il trattenimento sia stato già disposto ai sensi del comma 9, la sua prosecuzione. In ogni caso il questore trasmette gli atti senza ritardo, e comunque entro 48 ore, al giudice del tribunale in composizione monocratica, per la convalida del provvedimento di respingimento o di espulsione e dell'eventuale provvedimento di trattenimento. Se ricorrono le condizioni e i presupposti di cui ai commi precedenti, il giu-

dice nelle successive 48 ore convalida i provvedimenti e trasmette gli atti al questore per la loro esecuzione immediata, salvo l'applicazione del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. All'udienza di convalida può partecipare un rappresentante dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite e l'interessato può farsi assistere da un difensore. Avverso la convalida è ammesso ricorso per cassazione, che non sospende l'esecuzione dei provvedimenti. Se il provvedimento di respingimento o di espulsione non viene convalidato nelle 48 ore, il giudice, revocato l'eventuale trattenimento, restituisce gli atti al questore per il successivo inoltro alla Commissione centrale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del predetto articolo 14.

6. 37. Saraceni.

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: la più vicina sezione speciale nei centri *con le seguenti:* il più vicino centro.

Conseguentemente:

al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: la più vicina sezione speciale per i richiedenti asilo nei centri *con le seguenti:* il più vicino centro;

sopprimere il comma 12.

6. 41. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Al comma 8, sopprimere gli ultimi due periodi.

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio avverso il provvedimento negativo del delegato della Commissione centrale ed il conseguente provvedimento di respingimento o di espulsione non sospende l'esecuzione di quest'ultimo, che è immediatamente esecutivo. Il ricorso, l'istanza di

sospensione del provvedimento ed i motivi aggiuntivi possono essere presentati, anche senza l'assistenza legale, dallo stesso interessato entro trenta giorni dalla notifica del predetto provvedimento anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare all'estero, che provvede alle prescritte notifiche. L'Avvocatura generale dello Stato cura il deposito del ricorso. I successivi atti relativi al procedimento sono inviati, a cura dell'amministrazione resistente o intimata, ancorché non costituita, al ricorrente presso il domicilio, anche all'estero, dallo stesso indicato o, in mancanza, presso la suddetta rappresentanza diplomatica o consolare.

6. 17. Garra.

Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nel caso in cui il delegato della commissione consideri che ci siano elementi validi per ritenere che l'Italia non sia lo Stato competente per l'esame della domanda, questa viene trasmessa all'ufficio competente del Ministero dell'interno. Il richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il questore competente rilascia un permesso di soggiorno in attesa della decisione sullo Stato competente ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.

6. 29. Nardini, Pisapia.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Disposto il trattenimento di cui al comma precedente, il funzionario della Commissione chiede entro 48 ore la convalida del provvedimento al giudice del tribunale in composizione monocratica, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. All'udienza di convalida può partecipare un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e l'interessato può farsi assistere da un difensore. Il giudice nel procedimento di convalida valuta anche la legittimità ed il merito del prov-

vedimento negativo del funzionario delegato della Commissione. In caso di convalida del provvedimento si procede al respingimento immediato o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell'interessato, qualora ricorrono le condizioni previste dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso il ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

8-ter. Se il provvedimento di diniego non è convalidato, il giudice trasmette gli atti alla Commissione centrale per l'esame di cui all'articolo 7.

6. 9. Saraceni.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. In caso di allontanamento arbitrario dal centro di permanenza, si applica, in quanto ne sussistano i presupposti, l'articolo 650 del codice penale.

6. 31. Nardini, Pisapia.

Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: pretore con la seguente: giudice.

6. 32. Nardini, Pisapia.

(Approvato)

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: dal funzionario di polizia con le seguenti: dal questore.

* **6. 16.** Moroni.

(Approvato)

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: dal funzionario di polizia con le seguenti: dal questore.

* **6. 33.** Manzione, Scoca.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14. In ogni caso il pre-esame della domanda di asilo deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa. Qualora entro tale termine non sia stata comunicata al richiedente asilo alcuna decisione circa il pre-esame, esso si intende concluso con esito positivo e al richiedente asilo è consentito l'ingresso e il soggiorno nel territorio italiano.

6. 30. Nardini, Pisapia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14. In ogni caso il pre-esame della domanda di asilo deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa. Qualora entro tale termine non sia stata comunicata al richiedente asilo alcuna decisione circa il pre-esame, e salvi i casi in cui egli si sia arbitrariamente allontanato dal centro di permanenza o dal territorio comunale, il pre-esame si intende concluso con esito positivo e al richiedente asilo è consentito l'ingresso e il soggiorno nel territorio italiano.

6. 11. Moroni.

(A.C. 5381 - sezione 7)

**ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 7.

(Esame della domanda di asilo).

1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione centrale, che a tal fine valuta:

a) la domanda, il verbale e la documentazione prodotta o acquisita d'ufficio;

b) le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo straniero di fronte alla Commissione;

c) l'effettiva situazione socio-politica in cui si trova il Paese di origine da cui si è allontanato lo straniero nonché ogni elemento relativo alla situazione personale del richiedente e della sua famiglia prima dell'allontanamento;

d) l'eventuale documentazione presentata da organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili ed umani.

2. Qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito, l'audizione da parte della Commissione centrale costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione.

3. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente.

4. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subito violenza, la Commissione centrale può disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.

5. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione nomina un interprete.

6. Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una persona di sua fiducia.

7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione o prodotta dall'interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e l'eventuale documentazione prodotta durante l'audizione.

8. L'audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, con la partecipazione di almeno due membri della competente sezione.

9. L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande dirette dei membri della Commissione centrale nonché, ove presenti, del delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e della persona che assiste lo straniero.

10. Al termine dell'audizione, la Commissione centrale rilascia allo straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima e della documentazione da lui prodotta, in quella occasione, alla Commissione centrale.

11. Qualora la Commissione centrale non pervenga alla decisione sulla domanda di asilo entro sei mesi dalla sua presentazione, il richiedente asilo ha il diritto di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 7.

(Esame della domanda di asilo).

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'interprete deve essere scelto tra persone qualificate. Nei casi in cui, per gli eventi vissuti o per l'origine culturale, ne faccia richiesta, prima dell'inizio dell'audizione, la donna richiedente asilo o la persona che l'assiste, l'interprete deve essere di sesso femminile.

7. 1. Moroni.

Al comma 11, dopo la parola: svolgere, aggiungere la seguente: regolare.

7. 2. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Lembo.

(Approvato)

(A.C. 5381 - sezione 8)

**ARTICOLO 8 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 8.

(Decisione sulla domanda di asilo).

1. Al termine dell'istruttoria la Commissione centrale adotta una delle seguenti decisioni:

a) riconosce il diritto di asilo al richiedente che possegga i requisiti previsti dalla presente legge;

b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non possegga i requisiti previsti dalla legge;

c) adotta il provvedimento di temporanea impossibilità al rimpatrio di cui all'articolo 9.

2. La Commissione centrale decide sulla domanda con atto scritto e motivato. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero. Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per la sua impugnazione.

3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro trenta giorni dalla audizione, con decisione da notificare non oltre i quindici giorni successivi alla pronuncia, salvo che la Commissione medesima non disponga motivatamente un approfondimento dell'istruttoria.

4. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della motivazione e del dispositivo nonché della indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, nella lingua utilizzata durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal richiedente.

5. La decisione di cui al comma 1, lettera b), comporta l'obbligo per l'interessato di lasciare il territorio nazionale entro trenta giorni dalla sua notificazione, salvo

che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1. A tal fine la decisione è comunicata alla competente questura che provvede alla notifica del provvedimento e all'intimazione a lasciare il territorio nazionale. Il prefetto, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la Croce Rossa Italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità di cui all'articolo 4, comma 2, predisponde programmi di rientro in patria degli stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 8.

(Decisione sulla domanda di asilo).

Al comma 1, lettera B, aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero ricorrano le condizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 6.

8. 1. (Testo così modificato nel corso della seduta) Saraceni.

(Approvato)

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: dieci.

8. 4. Lembo, Landi.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e.

8. 5. Lembo, Landi.

Al comma 6, sopprimere le parole: di cui all'articolo 4, comma 2.

* 8. 2. Moroni.

(Approvato)

Al comma 6, sopprimere le parole: di cui all'articolo 4, comma 2.

* 8. 3. Manzione, Scoca.

(Approvato)

(A.C. 5381 - sezione 9)

**ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 9.

(Decisione di impossibilità temporanea al rimpatrio).

1. La Commissione centrale, qualora accerti la mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto di asilo e tuttavia rilevi, anche sulla base di elementi comunicati dalla competente rappresentanza diplomatica, l'inopportunità del rinvio del richiedente nel Paese di origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere umanitario, può decidere che sussiste l'impossibilità temporanea al rimpatrio.

2. Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio dà titolo ad una autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo, della durata di un anno, esteso al lavoro e allo studio, rinnovabile per lo stesso periodo qualora la Commissione centrale accerti la permanenza delle condizioni di impossibilità al rimpatrio con riferimento al caso concreto. Trascorsi cinque anni dal rilascio del permesso di sog-

giorno di cui al presente comma, il titolare può ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti all'articolo 15 per lo straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo e delle misure di assistenza e di integrazione di cui all'articolo 16.

3. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità, verificatisi in Paesi non appartenenti all'Unione europea, siano state adottate misure straordinarie di accoglienza temporanea, alla cessazione di dette misure coloro che ne hanno beneficiato possono richiedere con istanza individuale, ricorrendone i presupposti, il riconoscimento del diritto di asilo. A tale fine si procede al pre-esame della domanda presentata dagli interessati alla questura competente per territorio con le modalità previste dall'articolo 6. Ai richiedenti che non abbiano ottenuto il riconoscimento può essere concesso, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio previsto dal comma 2.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 9.

(Decisione di impossibilità temporanea al rimpatrio).

Sopprimerlo.

9. 2. Garra, Lembo.

Sopprimere il comma 1.

9. 7. Armaroli, Anedda, Lembo.

Al comma 1, sopprimere le parole: , anche sulla base di elementi comunicati dalla competente rappresentanza diplomatica,

9. 1. Saraceni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per una durata non eccedente l'anno.

9. 3. Garra

Sopprimere il comma 2.

* **9. 4. Garra.**

Sopprimere il comma 2.

* **9. 8. Armaroli, Anedda, Lembo.**

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

** **9. 5. Garra.**

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

** **9. 6. Lembo, Landi.**

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

9. 9. Armaroli, Anedda, Lembo.

(A.C. 5381 — sezione 10)

**ARTICOLO 10 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 10.

(Ricorsi).

1. Contro la decisione della Commissione centrale sulla domanda di riconoscimento del diritto di asilo può essere presentato ricorso al tribunale del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il ricorso è presentato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento e consente all'interessato e ai suoi familiari in possesso del permesso per richiesta di asilo di richiedere un per-

messo di soggiorno per motivi di giustizia, salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di tutela delle relazioni internazionali.

2. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla Sezione II del Capo I del Titolo IV del Libro II del codice di procedura civile. Nel giudizio sono comunque consentiti l'interrogatorio del ricorrente e l'assunzione di ogni altro mezzo di prova. Il ricorso deve essere altresì notificato alla Commissione centrale, la quale ha l'obbligo di inviare immediatamente al ricorrente e al tribunale copia di tutti gli atti in suo possesso relativi alla domanda di asilo e può, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, fare depositare in cancelleria, almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, ogni controdeduzione.

3. La sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del richiedente asilo è comunicata alla questura competente che ne consegna una copia all'interessato disponendo il ritiro del permesso di soggiorno ed intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.

4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3, salvi i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5. L'eventuale ricorso in appello non sospende l'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4. La sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 può essere chiesta dal richiedente asilo, contestualmente alla presentazione del ricorso in appello, con istanza motivata. Il presidente del tribunale si pronuncia sull'istanza di sospensione entro quindici giorni dal deposito del ricorso.

6. Qualora il ricorso di cui al comma 1 non sia definito entro sei mesi dalla data della impugnazione del provvedimento ne-

gativo della Commissione centrale, il ricorrente ha diritto di svolgere attività lavorativa fino alla definizione del ricorso.

7. La sentenza del giudice che accoglie il ricorso dichiara espressamente che susseguono le circostanze indicate nell'articolo 2 per il riconoscimento del diritto di asilo e sostituisce a tutti gli effetti l'analogia decisione della Commissione centrale.

8. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 10.

(*Ricorsi*).

Al comma 1, sostituire le parole da: tribunale del luogo fino alla fine dell'articolo con le seguenti: tribunale amministrativo regionale del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il ricorso è presentato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento e consente all'interessato di richiedere un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di tutela delle relazioni internazionali.

2. Per i procedimenti previsti dal presente articolo i termini stabiliti dagli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono ridotti alla metà e la competente autorità giurisdizionale fissa d'ufficio, con decreto, l'udienza per la discussione del ricorso nel termine di sessanta giorni dalla data di deposito dello stesso.

3. La sentenza del tribunale amministrativo regionale che rigetta il ricorso del richiedente asilo è comunicata alla que-

stura competente che ne consegna una copia all'interessato disponendo il ritiro del permesso di soggiorno ed intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.

4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3, salvi i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5. L'eventuale ricorso al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4.

6. Qualora il procedimento giurisdizionale di fronte al tribunale amministrativo regionale non sia definito entro sei mesi dalla data della impugnazione del provvedimento negativo della Commissione centrale, il ricorrente ha diritto di svolgere attività lavorativa fino alla definizione del ricorso di fronte al predetto tribunale.

7. Il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva estesa al merito.

* 10. 11. Garra

Al comma 1, sostituire le parole da: tribunale del luogo fino alla fine dell'articolo con le seguenti: tribunale amministrativo regionale del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il ricorso è presentato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento e consente all'interessato di richiedere un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di tutela delle relazioni internazionali.

2. Per i procedimenti previsti dal presente articolo i termini stabiliti dagli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono ridotti alla metà e la competente autorità giurisdizionale fissa d'ufficio, con decreto, l'udienza per la discussione del ricorso nel termine di sessanta giorni dalla data di deposito dello stesso.

per la discussione del ricorso nel termine di sessanta giorni dalla data di deposito dello stesso.

3. La sentenza del tribunale amministrativo regionale che rigetta il ricorso del richiedente asilo è comunicata alla questura competente che ne consegna una copia all'interessato disponendo il ritiro del permesso di soggiorno ed intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.

4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3, salvi i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5. L'eventuale ricorso al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4.

6. Qualora il procedimento giurisdizionale di fronte al tribunale amministrativo regionale non sia definito entro sei mesi dalla data della impugnazione del provvedimento negativo della Commissione centrale, il ricorrente ha diritto di svolgere attività lavorativa fino alla definizione del ricorso di fronte al predetto tribunale.

7. Il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva estesa al merito.

* 10. 13. Lembo.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ai suoi familiari aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 2, comma 2,

10. 12. Armaroli, Lembo, Anedda.

(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: in possesso fino a: di giustizia con le seguenti: di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno di cui sono in possesso.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: concesso per motivi di giustizia con la seguente: rinnovato.

10. 5. Moroni.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: un permesso di soggiorno per motivi di giustizia con le seguenti: il prolungamento di validità di detto permesso per richiesta di asilo.

* 10. 7. Moroni.

(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: un permesso di soggiorno per motivi di giustizia con le seguenti: il prolungamento di validità di detto permesso per richiesta di asilo.

* 10. 14. Nardini, Pisapia.

(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: salvo diniego fino alla fine del comma.

10. 16. Nardini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: salvo diniego per motivi di ordine pubblico fino alla fine a: dello Stato o di con le seguenti: salvo che ricorrano concreti e specifici motivi di pericolo attuale per l'ordine pubblico, la sicurezza dello Stato o la.

10. 1. Saraceni.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: o di tutela delle relazioni internazionali.

10. 6. Moroni.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la quale aggiungere le seguenti: , fatte salve le norme sui documenti classificati e sul trattamento dei dati personali,

10. 10. Moroni.

Al comma 3, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

10. 2. Saraceni.

(Approvato)

Al comma 5, sostituire le parole: L'eventuale ricorso in appello con le seguenti: l'eventuale appello deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla consegna della sentenza ai sensi del comma 3. L'appello.

10. 3. Saraceni.

(Approvato)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Scaduto detto termine, la sospensione dell'esecuzione si intende concessa.

10. 4. Saraceni.

Sopprimere il comma 6.

10. 9. Moroni.

(Approvato)

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i procedimenti previsti dal presente articolo lo straniero è comunque ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

10. 8. Moroni.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i procedimenti previsti dal presente articolo lo straniero è comunque ammesso, se vi sono i presupposti di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217, attestati anche mediante autocertificazione, al patrocinio a spese dello Stato.

10. 15. Nardini, Pisapia.

(A.C. 5381 – sezione 11)

ARTICOLO 11 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 11.

(Riconoscimento del diritto di asilo, permesso di soggiorno e documento di viaggio).

1. La Commissione centrale rilascia alla persona alla quale riconosce il diritto di asilo un apposito certificato, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Il certificato è consegnato all'interessato, per il tramite della questura, in allegato alla copia della decisione.

2. Lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo può richiedere al questore della provincia in cui dimora un permesso di soggiorno per asilo avente la validità di cinque anni, che deve recare espressa menzione del riconoscimento del diritto di asilo con indicazione degli estremi della decisione adottata dalla Commissione centrale.

3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa esibizione del certificato di riconoscimento del diritto di asilo e del permesso di soggiorno in corso di validità, un documento di viaggio della durata di cinque anni, rinnovabile fino alla scadenza del permesso di soggiorno medesimo. Le caratteristiche e la validità del documento di viaggio per rifugiati sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7, in conformità alle convenzioni internazionali a cui l'Italia aderisce.

4. Il riconoscimento del diritto di asilo in favore del nucleo familiare comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento del diritto di asilo, di un permesso di soggiorno e di un documento di viaggio a ciascuno dei suoi componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei genitori.

(A.C. 5381 - sezione 12)

**ARTICOLO 12 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 12.

*(Rinnovo del permesso di soggiorno e del
documento di viaggio).*

1. L'interessato, sei mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno per asilo, richiede alla Commissione centrale, per il tramite della questura del luogo di residenza, una deliberazione di accertamento della permanenza del diritto di asilo, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Qualora la Commissione centrale si esprima in senso favorevole alla permanenza del diritto di asilo, la questura rilascia, su richiesta, la carta di soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 12 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 12.

*(Rinnovo del permesso di soggiorno e del
documento di viaggio)*

*Alla rubrica, sopprimere le parole: e del
documento di viaggio.*

12. 1. Nardini.

(A.C. 5381 - sezione 13)

**ARTICOLO 13 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 13.

*(Estinzione del diritto di asilo e revoca del
permesso di soggiorno).*

1. Nei procedimenti di verifica ovvero di accertamento della permanenza delle con-

dizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 7, 8 e 10.

2. La Commissione centrale, qualora accerti che non sussistono più le condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto di asilo ovvero qualora ricorrono le condizioni previste dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, dichiara la estinzione del diritto di asilo e ne dà immediata comunicazione alla competente questura, che notifica la decisione all'interessato.

3. Il permesso di soggiorno per asilo è immediatamente revocato dal questore competente nel caso di espulsione dello straniero dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o qualora l'interessato vi abbia espressamente rinunciato. Il permesso di soggiorno è altresì revocato, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione, qualora sia diventata definitiva la estinzione del diritto di asilo.

4. A seguito dell'accertamento in ordine alla estinzione del diritto di asilo e della revoca del relativo permesso di soggiorno, lo straniero può richiedere di continuare a soggiornare nel territorio nazionale, purchè ne sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno di stranieri in Italia. In tal caso il questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso di soggiorno o la carta di soggiorno.

5. Contro la decisione che accerta l'inossistenza dei presupposti per continuare a godere del diritto di asilo è ammesso ricorso al tribunale del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere notificato entro trenta giorni dalla notifica della decisione negativa.

6. Per i ricorsi giurisdizionali di cui al comma 5 si osservano le disposizioni dettate dall'articolo 10. Il permesso di soggiorno concesso per motivi di giustizia, ai sensi del predetto articolo 10, consente al ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa o di studio.

7. Qualora lo straniero presenti alla questura una dichiarazione di espressa rinuncia al diritto di asilo, tale diritto viene meno automaticamente, senza necessità di espressa pronuncia della Commissione centrale.

8. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con organizzazioni umanitarie specializzate, può predisporre programmi di rientro in patria degli stranieri che non siano più titolari del diritto di asilo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 13.

(Estinzione del diritto di asilo e revoca del permesso di soggiorno).

Sopprimere il comma 4.

13. 3. Armaroli, Anedda, Lembo.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o sussistano rilevanti motivi di carattere umanitario.

13. 1. Moroni.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. (*Limiti al provvedimento di respingimento e di espulsione dal territorio dello Stato*). — 1. Lo straniero al quale sia stato riconosciuto il diritto di asilo può essere espulso dal territorio dello Stato solo per gravi motivi di pubblico o di sicurezza dello Stato, salvo che sia diventata definitiva l'estinzione del diritto di asilo. La medesima disposizione si applica allo straniero che abbia presentato domanda di asilo, per tutto il tempo neces-

sario per il procedimento di riconoscimento del diritto di asilo e per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.

13. 01. Moroni.

(A.C. 5381 — sezione 14)

ARTICOLO 14 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO III

MISURE DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE

ART. 14.

(Misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, individua i posti di frontiera e le questure presso cui è stato registrato, negli ultimi tre anni, il maggior numero di richieste di asilo e dispone l'istituzione di punti di accoglienza provvisori opportunamente sorvegliati ove assistere, ai sensi del comma 2, il richiedente asilo ed i suoi familiari nei due giorni nei quali si svolge il pre-esame di cui all'articolo 6. I suddetti punti di accoglienza dovranno essere organizzati in modo tale da prevedere strutture di ospitalità separate per i richiedenti asilo e gli altri immigrati. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei locali da utilizzare per detta accoglienza, qualora non risultino già disponibili o non sia possibile riadattare locali già esistenti.

2. Durante la fase di pre-esame di cui all'articolo 6, il richiedente asilo deve ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, erogate dal Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del Ministero dell'interno, ancorchè

continuative, per malattia ed infortunio, il vitto e, se la permanenza presso il posto di frontiera o presso la questura si protrae per più di dodici ore, la disponibilità di un luogo adeguatamente attrezzato e sorvegliato per il riposo, fornito di idonei servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei familiari, per le donne ed i minori debbono essere resi disponibili, se possibile, distinti locali per il riposo. Il richiedente asilo ha inoltre diritto di effettuare, con onere a carico del Ministero dell'interno, una comunicazione telefonica in Italia ed una all'estero. Per le predette attività di assistenza nonchè per quelle di sostegno e di informazione garantite ai richiedenti asilo nella fase di pre-esame si applicano, se la domanda di asilo è presentata in frontiera, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In caso di presentazione dell'istanza in questura e qualora risulti impossibile, durante i due giorni in cui si svolge il pre-esame, alloggiare ed assistere adeguatamente il richiedente asilo nella stessa questura o in locali appositamente predisposti ai sensi del comma 1, lo stesso può essere accompagnato nel centro di accoglienza di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con oneri a carico dello Stato e fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 6.

3. Nei casi eccezionali previsti dal comma 13 dell'articolo 6 le misure di accoglienza e i relativi interventi di assistenza possono, durante la fase del pre-esame, essere attuate ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle relative disposizioni di attuazione.

4. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato la propria residenza a norma dell'articolo 4, comma 5, è tenuto a fornire, a richiesta, l'assistenza e l'accoglienza immediata. Il successivo mantenimento del richiedente asilo in assistenza è subordinato all'accertamento dello stato di bisogno da parte del comune. L'assistenza e l'accoglienza sono garantite per un periodo comunque non superiore alla durata del procedimento di ricono-

scimento del diritto di asilo incluso il tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.

5. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine di garantire l'assistenza e l'accoglienza di cui al comma 3, può stipulare convenzioni con associazioni di volontariato o organismi internazionali umanitari dotati di idonee strutture.

6. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni le spese da questi sostenute per l'accoglienza, ivi compresi gli oneri per l'eventuale assistenza di minori in strutture protette. Tale accoglienza deve includere l'alloggio e il vitto, per l'ammontare giornaliero *pro capite* determinato con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, il trasporto del richiedente con il mezzo più economico per l'audizione dello stesso da parte della Commissione centrale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nonchè l'alloggio ed il vitto del medesimo nella località ove si svolge l'audizione.

7. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico del Ministero dell'interno.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL PROGETTO DI LEGGE

CAPO III

MISURE DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE

ART. 14.

(*Misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo*).

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: la propria residenza con le seguenti: il proprio domicilio.

* 14. 3. Moroni.

(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: la propria residenza *con le seguenti:* il proprio domicilio.

* **14. 4.** Nardini, Pisapia.

(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: la propria residenza *aggiungere le seguenti:* o, in mancanza, quello in cui ha eletto il proprio domicilio.

14. 1. Moroni.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole da: alla durata *fino alla fine del periodo con le seguenti:* ai primi quarantacinque giorni.

14. 4-bis. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'iscrizione e l'assistenza si estendono per tutto il tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.

14. 2. Moroni.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che dispongano di redditi propri.

14. 6. Zacchera, Lembo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni, entro il termine di novanta giorni, le somme spese dagli stessi nell'applicazione delle incombenze di cui al presente articolo.

14. 7. Zacchera, Lembo.

(A.C. 5381 – sezione 15)

ARTICOLO 15 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

(Diritti del titolare del diritto di asilo).

1. Il titolare del diritto di asilo e lo straniero al quale è riconosciuta la protezione umanitaria hanno diritto a soggiornare nel territorio dello Stato e al riconciliamento familiare nei medesimi casi e modi in cui è consentito il riconciliamento del cittadino italiano con familiari stranieri.

2. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del rifugiato e dei suoi familiari sul territorio nazionale nei modi e nei limiti stabiliti dal presente articolo e dall'articolo 16.

3. Il rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il cittadino italiano. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite, con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, le modalità di accertamento dei titoli di studio stranieri, di conferimento delle borse di studio in Italia, nonché la durata e le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il conseguimento dei titoli di studio italiani.

4. Il rifugiato ha diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ad albi professionali, e può avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

5. Il rifugiato gode del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di previdenza e di assistenza sociale nonché di assistenza sanitaria.

6. Le disposizioni e le misure previste dal presente articolo si estendono ai familiari ricongiunti che hanno diritto all'asilo qualora ne facciano richiesta e sulla base del solo vincolo familiare.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL PROGETTO DI LEGGE**ART. 15.***(Diritti del titolare del diritto di asilo).**Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Ai fini del ricongiungimento familiare e del rilascio del permesso per motivi familiari di cui agli articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, lo straniero per il quale è adottato il provvedimento di impossibilità temporanea di rimpatrio o che sia stato accolto sulla base di misure straordinarie di accoglienza temporanea di cui all'articolo 20 di detto testo unico è equiparato al rifugiato.

15. 1. Moroni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di consentire l'effettiva attuazione del ricongiungimento familiare ogni rappresentanza italiana all'estero, anche quelle aventi sede in un Paese diverso da quello di origine o di residenza familiare, è competente a rilasciare il relativo visto di ingresso e, in mancanza di altra documentazione prodotta dal familiare, provvede d'ufficio, anche con il supporto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, agli accertamenti relativi alla sua identità e ai legami di parentela con il rifugiato soggiornante in Italia; nei casi in cui il familiare sia sprovvisto di un documento di viaggio in corso di validità, la rappresentanza italiana provvede d'ufficio a rilasciargli un documento di viaggio idoneo a consentirgli il transito verso l'Italia e l'ingresso nel territorio italiano.

15. 2. Moroni.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

15. 3. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)*(A.C. 5381 – sezione 16)***ARTICOLO 16 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 16.***(Misure di assistenza e di integrazione in favore dei rifugiati).*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i Ministri competenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento inteso a definire i programmi di accoglienza, di assistenza, di integrazione e, se necessario, di rimpatrio nonché le norme occorrenti per il coordinamento ed il finanziamento degli interventi a favore dei rifugiati, a cura degli enti locali e delle organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani e delle altre associazioni che rispondono ai criteri indicati nello stesso regolamento. Per l'attuazione di tali programmi sono trasferite ai comuni appropriate risorse finanziarie in proporzione al numero dei rifugiati residenti nel territorio di competenza, quale contributo alle attività di assistenza ed integrazione dei rifugiati poste in essere dai comuni stessi.

2. Ai rifugiati in stato di bisogno i comuni erogano un contributo giornaliero di prima assistenza per un periodo massimo di centottanta giorni, il cui importo è determinato con il regolamento di cui al comma 1, ovvero, in alternativa, vitto e alloggio in strutture di accoglienza.

3. I comuni, sulla base dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al comma 1, definiscono, in via diretta o mediante conven-

zioni con organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani, progetti di integrazione lavorativa dei rifugiati, volti a favorire il raggiungimento dell'autosufficienza economica nonchè l'attivazione di corsi di lingua italiana e di altri eventuali servizi di assistenza.

4. Qualora il rifugiato abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo dopo aver compiuto cinquanta anni di età, allo stesso si applicano, ai soli fini delle assunzioni obbligatorie, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

5. I rifugiati sono assimilati ai profughi italiani ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di riserva di alloggi di edilizia economica e popolare.

6. Le prefetture dispongono contributi finanziari per il rimpatrio volontario dei rifugiati e delle loro famiglie, secondo le modalità individuate con il regolamento di cui al comma 1.

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 16

(Misure di assistenza e di integrazione in favore dei rifugiati).

Al comma 2, sostituire le parole: i comuni erogano *con le seguenti*: il Ministero dell'interno eroga.

16. 1. Lembo, Landi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la parola: statale.

16. 2. Lembo, Landi.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis (*Misure di protezione della vita e dell'incolumità personale dell'asi-*

lante) — 1. Il questore adotta, con il consenso delle forze di polizia, efficaci misure di prevenzione, sorveglianza e protezione di un richiedente asilo o di un rifugiato e dei loro familiari presenti in Italia, qualora, anche per effetto della domanda di asilo presentata o dell'avvenuto riconoscimento del diritto di asilo, la vita o l'incolumità personale di costoro sia effettivamente in pericolo in Italia sulla base di minacce concrete ed attuali provenienti da qualunque parte.

16. 01. Moroni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis. La definizione delle quote massime di stranieri, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, dovrà avvenire anche sulla base del numero delle richieste di asilo accolte ai sensi della presente legge.

16. 02. Armaroli, Lembo, Anedda.

(A.C. 5381 — sezione 17)

ARTICOLO 17 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17.

(Disposizioni transitorie).

1. L'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il decreto del Presidente della Re-

pubblica 15 maggio 1990, n.136, il decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 1990, n. 237, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 7.

2. I procedimenti amministrativi per l'esame della domanda di asilo instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono disciplinati dalle norme vigenti anteriormente a tale data sempre che si tratti di norme più favorevoli al richiedente.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 17

(Disposizioni transitorie).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono premesse le parole: « Salvo quanto previsto dalle disposizioni in materia di diritto di asilo ».

17. 5. Saraceni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Le procedure di pre-esame di cui all'articolo 6, comma 1, nonché l'avvio dei richiedenti asilo alle strutture di cui al comma 11 del medesimo articolo 6 avranno luogo a partire dal centoottantesimo giorno seguente all'approvazione del regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 3. Fino a tale data i richiedenti asilo saranno inviati direttamente alla Commissione centrale con procedure analoghe a quelle previste dall'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

* **17. 2.** Moroni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Le procedure di pre-esame di cui all'articolo 6, comma 1, nonché l'avvio dei richiedenti asilo alle strutture di cui al comma 11 del medesimo articolo 6 avranno luogo a partire dal centoottantesimo giorno seguente all'approvazione del regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 3. Fino a tale data i richiedenti asilo saranno inviati direttamente alla Commissione centrale con procedure analoghe a quelle previste dall'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

* **17. 3.** Manzione, Scoca.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il decreto del Ministro dell'interno, emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, indica i termini e le modalità per l'effettiva entrata in funzione dei punti di accoglienza provvisori, opportunamente sorvegliati, destinati ad ospitare i richiedenti asilo durante la fase del pre-esame. Fino alla data di entrata in funzione di tali punti di accoglienza non si fa luogo al pre-esame delle domande di asilo e ogni domanda di asilo è inoltrata alla Commissione centrale dalle competenti questure secondo la medesima procedura prevista prima della data di entrata in vigore della presente legge per le domande di riconoscimento dello status di rifugiato.

** **17. 1.** Moroni.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Il decreto del Ministro dell'interno, emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, indica i termini e le modalità per l'effettiva entrata in funzione dei punti di accoglienza provvisori, opportunamente sorvegliati, destinati ad ospitare i richiedenti asilo durante la fase del pre-esame. Fino alla data di entrata in funzione di tali

punti di accoglienza non si fa luogo al pre-esame delle domande di asilo e ogni domanda di asilo è inoltrata alla Commissione centrale dalle competenti Questure secondo la medesima procedura prevista prima della data di entrata in vigore della presente legge per le domande di riconoscimento dello status di rifugiato.

**** 17. 4.** Nardini, Pisapia.

(Approvato)

(A.C. 5381 - sezione 18)

**ARTICOLO 18 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 18.

(Disposizioni finanziarie).

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative nell'ambito delle unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, connesse all'attuazione della presente legge.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18
DEL PROGETTO DI LEGGE**

ART. 18

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 27.125 milioni annui per l'anno 2001 e lire 29.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti le corrispondenti variazioni di bilancio.

18. 2. La Commissione.

(Approvato)

(Disposizioni finanziarie).

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'attuazione della presente legge si provvede entro i limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio appositamente stanziate a seguito delle variazioni compensative di cui al comma 2 del presente articolo. »

18. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 19. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni correttive che si dimostrino necessarie per realizzare pienamente i principi della presente legge o per assicurarne la migliore attuazione anche in vista del processo di armonizzazione comunitaria in materia di concessione e ritiro dello status di rifugiato.

2. Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, almeno sessanta giorni prima della scadenza dei termini indicati ai commi 1 e 2, al Parlamento per l'acquisizione del parere

delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito.

18. 01. Moroni.

(A.C. 5381 – sezione 19)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il provvedimento recante norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (AC 5381 e abbinati);

considerato che il diritto d'asilo è contemplato dall'articolo 10 della nostra Costituzione e da numerose Convenzioni internazionali;

premesso che tale provvedimento ha lo scopo di permettere l'ingresso e il soggiorno a persone straniere, che non possono godere liberamente dei loro diritti nei paesi di origine;

tenuto conto dell'importanza di permettere l'ingresso e il soggiorno solo alle persone che ne hanno effettivamente bisogno e diritto, escludendo soggetti che hanno commesso, nei loro paesi d'origine, atti terroristici, crimini contro la pace e crimini contro l'umanità;

considerata la necessità di tenere ben separato e distinto il provvedimento in esame con quello relativo alla modifica del Testo Unico delle norme sull'immigrazione, evitando confusione e tentativi di allargamento delle maglie per permettere un'ulteriore entrata di extracomunitari;

impegna il Governo

a vigilare sull'applicazione rigorosa delle norme da parte delle autorità interessate alla verifica delle richieste di asilo, affinché vengano aiutate persone realmente meritevoli di intervento e vengano esclusi quei soggetti che non rientrano nei parametri del provvedimento in questione.

9/5381/1. Lembo, Migliori.

La Camera,

esaminato il provvedimento recante norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (AC 5381 e abbinati);

tenuto conto che nel testo del provvedimento sono richiamati i compiti che gli enti locali devono svolgere in materia di assistenza e di integrazione in favore dei rifugiati;

constatata l'importanza di conoscere i punti di vista e le proposte degli enti locali in materia di accoglienza e di assistenza nei confronti dei rifugiati, considerando il loro ruolo diretto nei confronti degli stessi;

premesso che è quanto mai necessario che tutti gli oneri relativi alle misure di assistenza e di integrazione dei rifugiati debbano essere a carico dello Stato e non degli enti locali;

impegna il Governo

a tenere nella giusta considerazione le valutazioni delle regioni e dei comuni per quanto concerne l'applicazione delle norme del provvedimento in questione;

a far sì che lo Stato intervenga rapidamente nell'adempimento dei propri oneri.

9/5381/2. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Migliori, Lembo.

***MOZIONE PISANU ED ALTRI N. 1-00513 SULL'ACQUISTO
DI UNA QUOTA DEL CAPITALE DELLA TELEKOM SERBIA***

(Sezione 1 – Mozione)

La Camera,

premesso che:

il 16, 17, 18 febbraio 2001 il quotidiano *La Repubblica* ha pubblicato una documentata ricostruzione dell'*affaire Telecom Italia-Telekom Serbia*;

la smentita del Ministro degli affari esteri Dini, pubblicata da *La Repubblica* del 16 febbraio 2001 (« Non mi sono mai occupato, né nessuno mi ha mai parlato di questo affare.... Lo appresi a contratto firmato, dai giornali ») appare francamente incredibile, considerato che si trattò di una gigantesca transazione internazionale tra due aziende di Stato, operanti per giunta in un settore strategico. Peraltro il ministro Dini ha successivamente dichiarato alla Camera dei deputati, contraddicendosi palesemente: « Le fonti di informazione del ministero degli affari esteri furono essenzialmente i giornali serbi, in particolare *Nin* e *Nasaborba*, che ne parlarono nel febbraio del 1997, e le indicazioni di massima che la stessa Stet fornì, sempre nel febbraio del 1997, alla nostra direzione generale degli affari economici. Che l'informativa – e soltanto l'informativa – ci fosse pervenuta nel corso delle ultime fasi del negoziato emerge chiaramente da una comunicazione del nostro ambasciatore a Belgrado che nel febbraio del 1997 faceva stato di voci che egli riferiva con riserva circa l'eventuale conclusione dell'acquisto da parte della Stet di una quota dell'ente serbo delle telecomunicazioni ».

lo stesso onorevole Dini, di fronte ad un rapporto della Cia dell'aprile 1999 che sollevava la questione dell'affare Telecom, accusò l'agenzia americana di « cercare di screditare chi sostiene a volte posizioni negoziali diverse da Washington »;

tale transazione è stata compiuta in ispruzzo della posizione internazionale ufficiale dell'Italia, quasi ponendo in essere una opposta e dissimulata linea strategica nei confronti della ex Jugoslavia;

la transazione stessa non sembra essere stata dettata dagli interessi economici dell'Italia, anche a prescindere dai diritti degli azionisti, ma dal perseguitamento di occulti interessi politici, sotto la spinta di forti pressioni lobbistiche;

il sospetto che la transazione nascondesse anche tangenti a favore di vari soggetti variamente implicati o a vantaggio personale del dittatore comunista Milosevic oppure celasse comunque un indiretto aiuto al rafforzamento del suo regime, fu chiaramente prospettato da importanti organi di stampa e da autorevoli parlamentari mediante interrogazioni e dichiarazioni coeve alla nascita del primo Governo D'Alema;

la ridda di voci, accuse, smentite, precisazioni, innescate dagli articoli de *La Repubblica* e coinvolgenti ormai le più alte cariche italiane e serbe, è tale da chiamare pesantemente ed intollerabilmente in causa la credibilità, se non addirittura la moralità, del Governo italiano e del suo Ministro degli affari esteri;

l'*affaire* ha ormai assunto rilievo penale, dal momento che la procura della

Repubblica di Torino starebbe indagando per falso in bilancio, corruzione e peculato, giacché i dirigenti della Telecom erano effettivamente pubblici ufficiali o almeno incaricati di pubblico servizio ed il denaro impiegato nell'operazione era denaro pubblico, nonché di azionisti privati;

le polemiche non riguardano solo l'Italia, ma anche la Grecia, che tramite l'Ote acquistò insieme a Telecom Italia il 49 per cento di Telekom Serbia, subordinandosi però alla trattativa gestita in termini sostanzialmente privatistici dal dittatore Milosevic e dal direttore generale di Telecom Italia, Tomaso Tommasi di Vignano;

sono già state disposte dalla magistratura torinese le rogatorie per accedere ai conti della *Paribas* di Francoforte e della *Barclays Bank* di Londra, dove furono accreditati rispettivamente circa 16 milioni di marchi tedeschi a beneficio della banca *Nestaw securities limited* e circa un milione-settecentomila marchi alla *Weil Gotshall&Manges*: tutto denaro versato dalla Stet, la finanziaria pubblica dell'Iri che controllava Telecom prima della privatizzazione, benché, stando al comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2001, non vi fosse « alcuna competenza diretta del consiglio d'amministrazione della Stet in ordine all'acquisizione », effettuata, secondo lo stesso comunicato, da *Stet International Netherlands*, società di diritto olandese controllata da *Stet International* a sua volta controllata da *Stet Società Finanziaria Telefonica*, all'epoca posseduta com'è noto dall'Iri, controllato dal ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: dunque fu utilizzata una società d'infimo livello per portare a termine un'operazione di primaria importanza e d'eccezionale impatto sulla politica estera italiana;

sui suddetti conti bancari la greca Ote avrebbe versato altro denaro e per tale versamento starebbero indagando i giudici di Atene;

l'*Espresso* del 7 dicembre 2000, anticipando di settanta giorni *La Repubblica*, pubblicò un lungo articolo nel quale ri-

cordava che i dettagli dell'acquisto della quota di Telekom Serbia erano stati concordati il 15 gennaio 1997 in un incontro riservato, tenuto a Belgrado tra il direttore generale della Telecom, Tomaso Tommasi di Vignano (che appena due settimane dopo sarà nominato amministratore delegato al posto di Ernesto Pascale) e Milosevic;

al vertice di Rambouillet il segretario di Stato Usa, signora Albright, diede al ministro Dini dell'« Oudini dei serbi », accusandolo di scambiare documenti con la delegazione di Belgrado;

Boris Tadic, attuale Ministro delle telecomunicazioni serbo, ha dichiarato che « le trattative furono a tal punto nascoste agli occhi dell'opinione pubblica che perfino oggi facciamo fatica a recuperare informazioni sui momenti chiave della vicenda »; e inoltre che « Milosevic utilizzò il denaro incassato con Telecom per mantenere la pace sociale. E lo spese fino all'ultima moneta. Oggi nelle nostre casse non è rimasto un solo marco del miliardo e 568 milioni di marchi incassati allora (circa 1.568 miliardi di lire) »;

secondo lo stesso Tadic, inoltre, sarebbero numerose le prove o gli esempi di corruzione tuttora in atto attraverso le forniture alla Telekom Serbia da parte di Telecom Italia, che riservatamente lo avrebbe messo a parte di « timori per l'incolmabilità personale dei manager italiani presenti a Belgrado »;

risulta avviata dal Governo di Belgrado un'inchiesta ufficiale sui possibili comportamenti finanziari scorretti di Telekom Serbia. L'inchiesta durerà un mese, ed alla fine il Governo serbo non esclude di chiedere un arbitrato internazionale. In proposito, il vice premier serbo Vuk Obadovic, che è anche capo della commissione di controllo delle privatizzazioni nelle imprese di Stato, ha dichiarato che saranno esaminate attentamente tutte le procedure per questa privatizzazione e verranno resi pubblici « molto presto tutti gli atti criminali nel settore economico e finanziario serbo negli ultimi dieci anni »;

in una dichiarazione, rilasciata il 19 febbraio 2001, l'eurodeputato onorevole Benedetto della Vedova ha affermato: « Il 14 dicembre del 1998, durante il dispiegamento delle forze di Milosevic in Kosovo (amministratore delegato di Telecom Italia è Franco Bernabé, presidente Bernardino Libonati: siamo in piena gestione Ifil del gruppo delle telecomunicazioni), all'assemblea degli azionisti, insieme con Gianfranco Dell'Alba, chiedo formalmente conto della partecipazione in Telekom Serbia, partecipazione, dico, che rappresentava una gravissima compromissione della società con il regime di Milosevic e che poteva creare un grave danno a una azienda internazionalizzata come Telecom. Bernabé non proferisce parola sull'argomento e Libonati cerca continuamente di interrompermi affermando che non si trattava di questioni inerenti all'azienda», che nel bilancio dell'anno successivo del gruppo telefonico, il 1999, la partecipazione in Telekom Serbia viene valutata in appena 200 milioni di dollari (circa 400 miliardi di lire), contro i 900 miliardi del costo dell'accordo concluso un anno prima »;

la vicenda Telecom Italia-Telekom Serbia dimostra che la cosiddetta diplomazia degli affari può procurare anche cattivi affari e peggiore politica, e talvolta affondare nella corruzione e nell'intrigo perché il fatto di finanziare Milosevic, quando il regime era alla bancarotta, ricavandone discredito e danno, costituisce una gravissima responsabilità per i Ministri implicati e per il Governo di cui facevano parte:

impegna il Governo

al di là delle comunicazioni rese il 28 febbraio 2001 e alla luce del dibattito seguitone, a presentare immediatamente alla Camera dei deputati una relazione scritta che precisi quanto segue:

1) per quali ragioni un'operazione di così grande portata economica e di così gravi implicazioni politiche sia stata affidata, come hanno ammesso il Presidente

del Consiglio dei ministri ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alla *Stet International Netherlands*, società di diritto olandese controllata da *Stet International spa*, a sua volta controllata da *Stet Società Finanziaria Telefonica*, all'epoca controllata dal ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e successivamente fusa con *Telecom Italia*» ;

2) chi furono i percettori finali dei versamenti effettuati dalla Stet sui conti della *Paribas* di Francoforte e della *Barclays Bank* di Londra, a quale cifra ammontavano esattamente ed a quale titolo furono realmente disposti;

3) quali attività svolse la *Ubs* di Zurigo ed in base a quali elementi, in veste di *advisor*, avrebbe stimato in circa 900 miliardi di lire il valore, sicuramente inferiore, del 29 per cento di *Telekom Serbia* acquistato da *Telecom Italia*;

4) se è vero che tale partecipazione sia stata iscritta in bilancio per 400 miliardi di lire, cioè meno della metà, e per quali motivi;

5) l'ammontare esatto delle somme sborsate direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo (per esempio: prezzo, consulenze, mediazioni, cambio, tasse) da Stet e/o da *Telecom* per l'acquisizione di *Telekom Serbia* e se le cifre stesse corrispondano a quelle iscritte a fronte nei bilanci Stet e *Telecom*;

6) per quali ragioni l'amministratore delegato di *Telecom Italia*, Tomaso Tommasi di Vignano, firmatario dell'acquisto di *Telekom Serbia*, disattesse il rapporto della società di revisione *Coopers & Lybrand* che bocciò il primo bilancio della *Telekom Serbia* « privatizzata » perché vi si sovraffidavano gli utili e il capitale;

7) se debba considerarsi, secondo le affermazioni di Tomaso Tommasi di Vignano, « una normale commissione per una prestazione professionale » la parcella di 960 mila marchi riconosciuta al conte

Gianni Vitali « compagno di caccia di Milosevic », come rivelato dal *Wall Street Journal*;

8) se esistano davvero delle clausole segrete del contratto Telecom Italia-Tekom Serbia, rientranti in un giro di tangenti europee ideato dal regime di Belgrado nel 1997, come confermato dal giornale spagnolo *La Vanguardia*; quale sia il loro eventuale contenuto; se e per quali motivi i responsabili di Stet e Telecom le abbiano celate non solo agli organi societari, ma anche ai Ministri competenti e controllanti;

9) il ruolo svolto da Dyocilo Maslovaric, intermediario dell'affare Telecom al tempo in cui era ambasciatore di Milosevic presso la Santa Sede, ma già interrogato dalla magistratura italiana;

10) se risponde a verità che il Governo di Belgrado pose il segreto di Stato sul contratto di vendita e quali ne furono i motivi che sicuramente dovettero essere notificati al Governo italiano;

11) se corrisponde a verità quanto dichiarato dall'ex ambasciatore jugoslavo presso il Vaticano, Maslovaric, secondo cui la tangente di 32 miliardi sarebbe stata pagata dai serbi a consulenti inglesi, mentre gli italiani « hanno pagato la Ubs svizzera »;

12) a chi si riferiva il presidente jugoslavo Milosevic, quando affermò, che il denaro della tangente fu destinato « a quei mafiosi di italiani ». Circostanza questa ribadita, secondo indiscrezioni di stampa, dal Maslovaric nel corso del menzionato interrogatorio;

13) se risulta agli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei ministeri competenti o dell'Iri o della Telecom una qualche documentazione scritta, di qualsiasi natura, comprovante, come dovuto per legge, che la Telecom e/o la Stet informarono le autorità di Governo e se ne ricevettero eventuali risposte;

14) come hanno potuto i responsabili politici e amministrativi, che avrebbero

dovuto essere informati, chiamarsi fuori dalla vicenda, rendendo le seguenti dichiarazioni, sorprendenti alla luce dei fatti:

Tomaso Tommasi di Vignano (amministratore delegato di Telecom): « Di tangenti, di beghe internazionali, di problemi interni della Serbia, io non so assolutamente nulla. Ho condotto una trattativa molto complessa durata circa tre anni e mezzo e della quale ho sempre reso conto a chi di dovere... Io non ho mai parlato dell'operazione con Dini, ma con il ministero degli affari esteri inteso come struttura »;

Lamberto Dini (Ministro degli affari esteri): « Noi della Farnesina siamo completamente estranei. Né io né il ministero ci siamo occupati di queste cose. Sono assolutamente all'oscuro. L'ho saputo dai giornali, a contratto firmato e me ne rallegrai ... Sono cose che possono chiarire solo i Ministri dell'epoca. Io posso parlare per me, non di altri »;

Guido Rossi (Presidente di Telecom): « Sono sconcertato »;

Romano Prodi (Presidente del Consiglio dei ministri): « Non risulta che sia mai stata presentata un'interrogazione a riguardo ... Confermo che agli atti non mi risulta alcuna interrogazione giacente perché a me risultava evasa »;

Antonio Maccanico (Ministro per le riforme istituzionali): « All'epoca dei fatti non avevo nessuna competenza nel settore telefonico né me ne sono mai occupato »;

Piero Fassino (Sottosegretario agli affari esteri): « Dell'affaire Tekom Serbia non ho mai saputo nulla, se non dai giornali »;

Enrico Micheli (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri): « Non ho mai ricevuto notizia o qualsivoglia comunicazione dell'acquisizione di una quota di Tekom Serbia da parte di *Stet International Netherlands*, trattandosi di una questione di carattere aziendale, che come tale esulava totalmente dal mio ruolo e dalle mie competenze ».

(1-00513) « Pisanu, Selva, Pagliarini, Folliani, Volontè ».
(28 febbraio 2001)

***MOZIONE SELVA ED ALTRI N. 1-00514 SULL'ADOZIONE
DI SCHEMI DI DECRETI LEGISLATIVI E SULL'ESERCIZIO
DEL POTERE DI NOMINA DA PARTE DEL GOVERNO***

(Sezione 1 – Mozione)

La Camera,

premesso che:

la XIII Legislatura è oramai giunta a conclusione, come dimostrano le numerose ed autorevoli notizie che, anche in questi ultimi giorni, hanno riferito di un imminente scioglimento delle Camere da parte del presidente della Repubblica;

in questa fase di fine legislatura il Governo appare particolarmente impegnato nell'esercitare deleghe – anche attribuite da leggi di recentissima approvazione – e nell'eseguire nomine di alti dirigenti pubblici;

per quanto riferito al punto precedente, l'operato dell'attuale Governo appare unicamente improntato a giungere alla messa a punto di un quadro legislativo e di un apparato dirigenziale, le cui caratteristiche non sembrano, in alcun caso, essere definite in funzione delle reali esigenze di amministrazione della cosa pubblica, ma al fine dell'obiettivo di recare impedimento all'azione del futuro Governo;

nelle ultime settimane, più di un Ministro ha proceduto alla nomina di alti dirigenti pubblici, che sono stati chiamati a ricoprire incarichi di primaria importanza con contratti di durata settennale, mentre nuove ed altrettanto numerose ed

importanti nomine sono annunciate ed attese per i pochi giorni che ancora ci separano dalla fine della legislatura;

l'affannosa corsa a procedere a nuova nomine dirigenziali sta creando veri e propri conflitti istituzionali, come accaduto nel caso del ministero delle politiche agricole e forestali, per il quale il dipartimento per gli affari giuridici della Presidenza del Consiglio ha richiesto (con lettera del 26 febbraio ultimo scorso, firmata d'ordine dal Presidente del Consiglio) al ministero di grazia e giustizia, di procedere alla pubblicazione, in *Gazzetta ufficiale*, di un regolamento che consenta la riorganizzazione degli uffici del dicastero agricolo e che è in attesa di giudizio da parte della Corte Costituzionale, per una questione di legittimità sollevata, lo scorso anno, dalla Corte dei conti;

l'esercizio di deleghe, anche contenute in leggi di recentissima approvazione, sta conducendo all'emanazione frettolosa di norme che, anche quando riferite a questioni di prioritaria importanza, risultano chiaramente insufficienti e parziali sotto il profilo dei contenuti;

il forzato esercizio di deleghe da parte del Governo è emblematicamente rappresentato dall'approvazione, avvenuta nella seduta di martedì 27 febbraio 2001, della proposta di legge contenuta nell'AC 7115-B, dove, tra le altre cose, è contenuta la delega al Governo per procedere ad una sostanziale « riscrittura » del complesso delle norme che regolano lo svolgimento

delle attività agricole e per esercitare la quale risulta che il Ministro delle politiche agricole e forestali abbia previsto la presentazione di ventisei schemi di decreti legislativi, da emanare prima della fine della Legislatura:

impegna il Governo:

a non approvare schemi di decreti legislativi che, a causa dell'imminente conclusione della legislatura, non possano essere esaminati, nei tempi e nei modi dovuti, dalle competenti Commissioni parlamentari;

a limitare l'attività di nomina di dirigenti pubblici e di presidenti di enti, istituti ed agenzie ai soli casi in cui dette nomine si riferiscano a mandati e/o a posizioni che non siano di nuova istituzione e che siano in scadenza nel periodo antecedente lo scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica.

(1-00514) « Selva, Armaroli, Porcu, Bresselli, Volontè, Benedetti Valentini, Pisanu, Cola, Pace, Pagliarini, Follini, Lembo, Mazzocchi, Malgieri ».

(*1º marzo 2001*).